

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 11,04.

Discussione del disegno di legge:

(1905-B) Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

POSSA (PdL). Riferisce sui lavori della 7ª Commissione, che non ha potuto concludere l'esame in sede referente del provvedimento. Rileva in particolare che, per ragioni di carattere regolamentare o politico, non è stato possibile iniziare l'esame prima del 14 dicembre, nonostante fossero state avanzate esplicite richieste in tal senso. Nei pochi giorni a disposizione si è svolta un'ampia ed approfondita discussione generale, ma ci si è resi conto che non sarebbe stato possibile terminare l'esame dei numerosi emendamenti presentati. L'opposizione si è anche dichiarata disponibile a ritirare tutti gli emendamenti, a condizione però che alcune di tali proposte venissero approvate dalla Commissione; preso atto dell'impossibilità di proseguire i lavori, l'esame si è concluso senza il conferimento del mandato al relatore. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

RUSCONI (PD). Ringrazia il senatore Possa per la correttezza e la precisione con cui ha ricostruito l'andamento dei lavori in 7ª Commissione. Ribadisce la disponibilità da parte dell'opposizione a ritirare tutti gli emendamenti presentati, purché venissero approvate tre proposte emendative concernenti alcuni punti qualificanti; su tale proposta non è stato purtroppo possibile trovare un accordo.

PRESIDENTE. Avverte che, non essendo stato concluso l'esame in Commissione, il disegno di legge n. 1905-B sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento. Comunica quindi che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

LI GOTTI (IdV). Illustrando la questione pregiudiziale QP1, rileva che il provvedimento in esame presenta numerosi profili di incostituzionalità. In particolare, l'articolo 1, comma 2, del provvedimento prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto ministeriale, definisca i criteri per ammettere le università a particolari forme di autonomia differenziata, in ciò contrastando con l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, che attribuisce solo alla legge dello Stato il compito di stabilire i limiti dell'autonomia universitaria. In secondo luogo, si prevede che il Fondo per il merito istituito all'articolo 4 sia disciplinato attraverso l'adozione di decreti ministeriali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, laddove la Corte costituzionale, in riferimento ad un fondo del tutto analogo, ha chiaramente stabilito che si tratta di materia concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Si rileva inoltre nel provvedimento un disinvolto e confusionario rinvio ora all'adozione di decreti legislativi, ora all'emanazione di regolamenti di delegificazione, addirittura prevedendo, per due materie sostanzialmente analoghe, in un caso il ricorso al primo strumento e nell'altro caso il ricorso al secondo. Ciò configura una palese irragionevolezza, che in molte sentenze della Corte costituzionale è stata individuata come fonte di violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto non è accettabile che materie simili vengano regolamentate da strumenti normativi diversi senza una ragionevole giustificazione. Per i suddetti motivi, chiede che non si dia corso al seguito dell'esame del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

RUSCONI (PD). Illustra la questione pregiudiziale QP2, rilevando in particolare come il provvedimento in esame violi la riserva di legge prevista dall'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, relativo all'autonomia universitaria, e come più in generale esso faccia un uso eccessivamente ampio ed indiscriminato dello strumento dei regolamenti, senza valutare preventivamente se le materie oggetto di delegificazione siano vincolate o meno dalla riserva di legge. Il provvedimento appare nel suo complesso inadeguato, privo di iniziative concrete e di

progetti innovativi volti a modernizzare l'università italiana e a rafforzarne l'autonomia responsabile; esso è basato su un'impostazione fortemente centralistica e sulla conferma dei pesanti tagli di risorse fin qui operati, cui i recenti nuovi stanziamenti di fondi riescono a porre rimedio solo in parte. A differenza di quanto sta accadendo in altri Paesi europei ed occidentali, ancora una volta in Italia si è persa l'opportunità di puntare sull'università come fondamentale fattore di rilancio della crescita economica. Gli studenti e i ricercatori italiani sono stanchi di un Governo che non crede nella cultura, nella ricerca, nel futuro e nell'innovazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BASTICO (PD). Illustra la questione pregiudiziale QP3 e chiede, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, che l'Aula non proceda all'esame del disegno di legge in titolo. Il provvedimento infatti, piuttosto che ad una legge ordinamentale, assomiglia ad un regolamento centralistico estremamente dettagliato, disseminato peraltro di numerosi errori ed elementi di irragionevolezza, in palese contrasto con il principio dell'autonomia universitaria. Per quanto riguarda i profili di incostituzionalità, esso contrasta con l'articolo 33 della Costituzione nel momento in cui affida a dei regolamenti ministeriali, invece che alla legge dello Stato, il compito di definire forme particolari di autonomia universitaria e con l'articolo 117 della Costituzione nel momento in cui prevede il solo parere, anziché l'intesa, della Conferenza Stato-Regioni nell'emanazione dei regolamenti relativi alla gestione di un fondo per il diritto allo studio, che la Corte costituzionale, trattando di argomento analogo, ha individuato come materia concorrente. Il provvedimento viola inoltre il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, nel momento in cui riserva il 10 per cento delle borse di studio agli studenti iscritti nelle università della Regione in cui risultano residenti, e non appare adeguatamente coperto dal punto di vista finanziario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, confermandosi pertanto l'intenzione del Governo di adottare una riforma continuando a tagliare le risorse destinate al settore in modo pesante ed insostenibile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Presidenza del vice presidente CHITI

D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Pur condividendo molti dei rilievi critici sollevati dall'opposizione, soprattutto con riferimento ai profili di copertura finanziaria, al tema delle deleghe al Governo per la definizione dei parametri di efficienza e qualità del sistema universitario ed a quello della violazione dei principi costituzionali posti a garanzia dell'autonomia del mondo accademico, il Gruppo si asterrà dalla votazione su tutte le questioni pregiudiziali presentate al disegno di legge: piuttosto che circoscrivere la critica ai rilievi di incostituzionalità, il Gruppo svolgerà le obiezioni di merito sul contenuto del provvedimento in sede di esame delle proposte emendative.

Con votazione seguita da controprova mediante procedimento elettronico, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge la questione pregiudiziale, avanzata con diverse motivazioni, dal senatore Li Gotti e da altri senatori (QP1), dal senatore Rusconi e da altri senatori (QP2) e dalla senatrice Bastico e da altri senatori (QP3).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIAMBRONE (IdV). Il provvedimento affronta una riforma di importanza strategica per il Paese in un contesto di forte instabilità politica della maggioranza e senza adeguati stanziamenti di bilancio. Quest'ultimo, nodale elemento costituisce l'ennesima conferma che il Governo considera le politiche culturali marginali rispetto nell'ambito della sua azione: tale riforma infligge tagli ingiustificati all'università e alla ricerca senza inseguire alcun parametro di efficienza ed efficacia, bensì mortificando il principio stesso di autonomia delle istituzioni universitarie. Le conseguenze saranno devastanti per le università pubbliche, con inevitabile scadimento della qualità dell'insegnamento e violazione dell'universale diritto allo studio, mentre se ne avvantaggeranno le università private destinate ad una cerchia elitaria di studenti e le università telematiche. L'Italia dei Valori è a fianco dei rettori, dei docenti, dei ricercatori e degli studenti che nelle ultime settimane hanno dato civilmente voce alla protesta contro il modo di procedere del Governo, incurante dell'enorme potenziale rappresentato dal mondo della cultura, dell'università e della ricerca per la crescita e la competitività del Paese, in un contesto nel quale gli altri Stati europei hanno saputo investire con lungimiranza sulla cultura e sull'innovazione. Per limitare alcuni degli effetti più nefasti del provvedimento, il Gruppo dell'Italia dei Valori ha suggerito una serie di correttivi, già durante l'esame in Commissione, tutte respinte dal Governo, irresponsabilmente sordo alle richieste del Paese e del mondo dell'università e della cultura: per questa ragione l'IdV si batterà convintamente contro la riforma Gelmini. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni)*.

LIVI BACCI (PD). Il Governo ha perso l'occasione di dare vita ad una riforma organica dell'università che avrebbe potuto fare leva sul comparto della conoscenza per risollevare il Paese dall'attuale

contesto di grave recessione economica. Una politica della cultura, della formazione e della ricerca caratterizzata da insostenibili vincoli finanziari aggrava ulteriormente la situazione, con gravi effetti per il futuro dell'Italia. Sarebbe stata necessaria una riforma incisiva, in grado di porre rimedio alle storture più evidenti del sistema universitario nazionale, improntato a modelli conservatori che non agevolano l'accelerazione e la democratizzazione del sapere, e di sostenere ed incentivare un patrimonio umano che nel campo della ricerca e della produzione scientifica, nonostante tutto, fa ancora registrare all'Italia risultati dignitosi nel confronto internazionale. Il provvedimento ha subito alla Camera alcuni ritocchi, peraltro peggiorativi: all'impianto centralista, si accompagna l'assenza di progettualità per quanto riguarda il fenomeno dell'invecchiamento del corpo accademico e l'individuazione di un sistema dispendioso ed inefficiente di reclutamento dei docenti. C'è un consenso diffuso sulla necessità di valorizzare il merito con opportuni meccanismi di valutazione e di concedere autonomia all'università in cambio di una seria assunzione di responsabilità: si tratta di principi sbandierati dalla maggioranza, ma sostanzialmente traditi da un disegno di legge che lesina risorse sul diritto allo studio, mortifica i meriti ed accredita istituzioni private di dubbia reputazione, come le pseudo-università telematiche. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi. Congratulazioni).*

ASCIUTTI (PdL). Nell'attuale contesto di crisi economica, le decisioni assunte dal Governo sono improntate alla logica coerente e responsabile di eliminare dal comparto universitario sprechi e finanziamenti a pioggia, sganciati da reali esigenze di merito. La legge innova la *governance* delle università, immettendo personalità non accademiche nei consigli di amministrazione e limitando a sei anni la durata in carica del rettore. Il perno della riforma è la valutazione degli atenei da parte dell'ANVUR, da cui deriverà una quota proporzionale dei finanziamenti statali, nel tentativo di coniugare al principio di autonomia delle università anche una virtuosa assunzione di responsabilità. L'*iter* di esame del provvedimento è stato travagliato: in prima lettura, mentre in Commissione l'opposizione aveva responsabilmente garantito un apporto costruttivo al provvedimento, in Aula ha scelto la strada dell'opposizione acritica ed oltretutto incoerente, tenuto conto che la proposta di riforma avanzata dal Partito Democratico in molti punti converge con quella in esame. Il Governo ha dato vita ad una riforma organica che individua soluzioni ragionevoli a molti dei problemi nodali dell'università, premiando il merito e i livelli di efficienza, come nel caso dell'avanzamento di carriera dei ricercatori di ruolo o per la nomina a professori associati o ordinari, per la quale si richiede il conseguimento di un'abilitazione scientifica nazionale rigorosa e trasparente. È un provvedimento non disegnato sulla base di pregiudizi ideologici ed indispensabile per favorire il processo di risanamento delle università, di cui si intravedono i primi significativi segnali. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

BERTUZZI (PD). Gli studenti che hanno manifestato pacificamente chiedono una riforma dell'università partecipata e condivisa, che garantisca il diritto al futuro: la chiusura del Governo, il mancato reintegro delle risorse decurtate all'istruzione, la mancata considerazione dei meritevoli privi di mezzi hanno prodotto delusione e rabbia. I principi dell'autonomia e della responsabilità sono contraddetti da un disegno di legge che aumenta l'ingerenza del Ministero e demanda una serie di norme ai regolamenti governativi. Diritto allo studio e offerta formativa sono questioni che investono il futuro del Paese: il PD, che da anni denuncia la gravità della situazione italiana, caratterizzata da un alto tasso di abbandono scolastico, da un basso numero di diplomati e da elevati livelli di disoccupazione, ha proposto un piano straordinario per le nuove generazioni. L'atteggiamento autoritario e paternalistico del Governo, sordo alle istanze della società e alle proposte dell'opposizione parlamentare, ha approfondito la distanza tra le istituzioni e i cittadini. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi. Congratulazioni).*

SPADONI URBANI (PdL). Dopo il rinnovo della fiducia al Governo l'opposizione ha scelto di alimentare lo scontro politico e di giustificare lo scontro di piazza. Quella in discussione è una buona riforma e la sua mancata approvazione entro l'anno determinerebbe conseguenze negative quali il blocco dei concorsi per ricercatori e professori e l'impossibilità di erogare fondi per gli scatti meritocratici. I veri scandali dell'università italiana, contro cui bisognerebbe protestare, sono il numero eccessivo di corsi di laurea che non offrono sbocchi lavorativi o la durata in carica fino a 25 anni dei rettori. L'asse portante della riforma è il principio dell'autonomia, che si concretizza nella separazione tra le responsabilità formative e di ricerca e quelle gestionali, nell'introduzione dei piani triennali di sviluppo, nell'apprestamento di un meccanismo di valutazione dei risultati e del funzionamento complessivo delle università in capo all'ANVUR. Meritano apprezzamento la riduzione degli organismi assembleari, le misure per arginare le degenerazioni nepotistiche, l'introduzione di un sistema più trasparente di reclutamento della docenza, la valorizzazione del ruolo dei Dipartimenti, l'istituzione del Fondo per il merito, il ritorno di 800 milioni di euro al Fondo di finanziamento ordinario. La bassa percentuale di spesa per la ricerca in Italia è purtroppo un dato

strutturale che va corretto potenziando l'intervento pubblico e privato. *(Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo)*.

COMPAGNA (PdL). Le cronache degli ultimi giorni riportano la memoria alla situazione in cui versava l'università alla fine degli anni '70, quando Rosario Romeo dovette abbandonare l'università e Renzo De Felice sospendere le lezioni. Negli anni '80 contro l'egualitarismo sessantottesco si tornò a reclutare il personale docente per concorso e furono istituiti i nuovi ruoli di ricercatore e professore associato; ma, per demagogia politica o per cedimento alle pressioni di piazza, quello che per i ricercatori era stato individuato come un percorso è divenuto una forma di stabilizzazione in ruolo, a prescindere dalla qualità della produzione scientifica individuale. Attribuire al ministro Gelmini la volontà di precarizzare la ricerca è una sciocchezza: la riforma odierna corregge la stortura dei ricercatori a vita, che rappresenta un'anomalia nel contesto europeo. I principi del merito e della libera competizione comportano un tasso fisiologico di precarietà: nel mondo anglosassone non esistono università statali né posti fissi. La mancata approvazione del provvedimento rappresenterebbe una vittoria dei privilegi e delle peggiori baronie accademiche. *(Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo)*.

PASSONI (PD). Il disegno di legge in esame è l'emblema della distanza enorme dei palazzi della politica dal Paese reale. Disoccupazione e precariato colpiscono duramente le nuove generazioni, che meriterebbero di essere ascoltate anziché accusate di difendere baronie e privilegi. Cancellando le voci degli studenti e ridicolizzando e criminalizzando la loro protesta il Governo, incapace di gestire la crisi economica, ha alimentato tensioni. Dà lettura di un testo redatto da studenti e ricercatori di un ateneo fiorentino che si battono per un'università libera e di qualità, capace di attrarre talenti, di garantire l'accesso ai meritevoli, di assicurare un futuro. Il disinvestimento nella cultura è una caratteristica della destra italiana che chiude i corsi di laurea, taglia il Fondo di finanziamento ordinario, blocca il *turn-over*, restringe l'offerta didattica. Il provvedimento in discussione prevede commissioni di concorso formate da soli professori ordinari, non contempla la stabilizzazione dei ricercatori precari, non garantisce il diritto allo studio. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Invitando il Governo ad un confronto costruttivo con il movimento di protesta, consegna il testo integrale dell'intervento affinché sia pubblicato in allegato al Resoconto della seduta (v. *Allegato B*).

BEVILACQUA (PdL). L'ambiziosa riforma in discussione, che incide con coraggio sulle storture sistemiche dell'università italiana - la proliferazione di corsi inutili, la selezione nepotistica dei docenti, l'anomalia dei rettori a vita - è un'occasione storica per compiere un salto di qualità. Si tratta di una riforma condivisa, ispirata sui principi dell'autonomia, della responsabilità, della valorizzazione del merito e della combinazione della ricerca con la didattica. Tra le norme di *governance* sono particolarmente significative l'obbligo di adozione di un codice etico, la previsione di incompatibilità fino al quarto grado di parentela per le assunzioni in ateneo, l'introduzione della figura del direttore generale, la fissazione di un limite di sei anni per la durata carica dei rettori, la distinzione tra le funzioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Significative sono pure le norme che fissano un limite temporale ai contratti dei ricercatori, la previsione del fondo per il merito, l'abilitazione nazionale per accedere al ruolo di professore ordinario o associato. Il diritto alla contestazione è sacrosanto finché si esprime nel rispetto della legalità e delle istituzioni democratiche: la violenza delegittima la protesta. *(Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo)*.

PRESIDENTE. Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,58, è ripresa alle ore 15,09.

Presidenza del vice presidente NANIA
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 1905-B

PRESIDENTE. Riprende la discussione generale.

VALDITARA (FLI). La proposta iniziale di riforma dell'università presentata dal Governo conteneva alcuni elementi non pienamente condivisibili che sono stati migliorati nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento in Senato, dove si è instaurata una positiva collaborazione tra Governo e Parlamento; la Camera dei deputati non ha sostanzialmente modificato l'impianto complessivo del provvedimento, sicché il risultato finale appare un compromesso di alto profilo e di grande utilità per l'università italiana. La riforma, per molti aspetti simile ad analoghe proposte avanzate dall'opposizione, punta a riconoscere e a valorizzare il merito tra gli studenti, tra i docenti e tra le singole università, al fine di dare attuazione ad un principio di autonomia responsabile. In particolare, saranno legati alle valutazioni di merito gli scatti di stipendio del personale docente, così come i finanziamenti dei progetti di ricerca; altri elementi qualificanti del provvedimento, in alcuni casi ripresi da modelli stranieri, sono la definizione di compiti diversi per il consiglio di

amministrazione e il senato accademico, con la possibilità per quest'ultimo di controllare e di sfiduciare l'operato del rettore e la previsione di una quota di membri esterni in seno al consiglio di amministrazione, l'attribuzione di poteri più incisivi al nucleo di valutazione, la previsione dell'abilitazione nazionale dei docenti, la razionalizzazione dell'eccessiva proliferazione dei corsi di laurea e la riduzione del numero particolarmente elevato di professori ordinari. Gli aspetti negativi sono invece costituiti dalla necessità di concedere agli atenei una maggiore autonomia e dal timore degli sprechi che ha condizionato molte delle scelte operate dal Governo. A tal proposito, la riforma in esame rappresenta un punto non di arrivo, ma di partenza per una fase nuova che non potrà prescindere in futuro da un sostanziale incremento dei finanziamenti per il settore. *(Applausi dal Gruppo FLI e dei senatori Possa e Asciutti)*.

PARDI (IdV). Alcune delle misure adottate dalla riforma in esame, come il taglio delle borse di studio e la riduzione del numero dei docenti, si configurano come una palese limitazione del diritto allo studio, che è il presupposto indispensabile per accedere ad un diritto più alto, quello alla conoscenza; si profila quindi un sostanziale ritorno ad una condizione in cui solo chi dispone di un censo elevato può accedere all'istruzione. Del tutto inopportuna appare inoltre l'attribuzione di maggiori poteri al consiglio di amministrazione rispetto al senato accademico, laddove quest'ultimo, pur con i suoi limiti, rappresenta comunque l'espressione di una comunità scientifica, mentre il primo è legato prevalentemente a considerazioni di carattere economico; c'è peraltro il rischio che i consigli di amministrazione siano esposti alla lottizzazione da parte del potere politico, così come è accaduto per le ASL. Non è vero che la riforma è volta a ridimensionare il potere dei cosiddetti baroni, dal momento che si prevede che solo i professori universitari potranno far parte delle commissioni di concorso, escludendo così da tale organo di reclutamento le forze più fresche e giovani. Particolarmente punitive appaiono poi le scelte adottate nei confronti dei ricercatori: gli attuali ricercatori entreranno a far parte di una categoria ad esaurimento, mentre i nuovi assunti verranno inseriti in un contesto di totale precarietà. Notevoli perplessità suscita infine l'Agenzia nazionale di valutazione, che non viene dotata di adeguati finanziamenti per poter operare e i cui criteri di valutazione del merito non sono chiaramente definiti. Tutti questi aspetti determineranno un impoverimento della ricerca e, conseguentemente, un grave danno per la didattica. *(Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni)*.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Il tormentato cammino della riforma dell'università attualmente in esame evidenzia le numerose perplessità che essa ha suscitato dentro e fuori il Parlamento, dando origine ad un confronto tra posizioni molto diverse. La riforma in realtà contiene alcune soluzioni che potrebbero contribuire a migliorare un sistema universitario eccessivamente corporativo e conservatore; essa tuttavia è viziata da un'evidente criticità di base, l'assenza di risorse, senza le quali non è possibile pensare di realizzare una riforma degna di questo nome. A differenza di quanto accade in molti altri Paesi, che investono di più in ricerca ed innovazione proprio nei momenti di crisi, in Italia negli ultimi anni è stata operata una serie di tagli insostenibili al fondo di finanziamento dell'università, che solo in parte vengono compensati dai nuovi stanziamenti adottati con la recente legge di stabilità; puntando unicamente al risparmio, si rischia di determinare un vero e proprio arretramento del sistema universitario italiano. Inoltre, l'attuazione di alcune misure importanti contenute nella riforma viene delegata all'adozione di successivi decreti legislativi per i quali non si prevede alcuna copertura economica, in violazione anche dell'articolo 81 della Costituzione. Ugualmente non condivisibile è la norma che impone agli atenei di rivedere i propri statuti entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, in quanto riduttiva di quell'autonomia responsabile sulla quale la riforma vorrebbe puntare attraverso la valutazione e il riconoscimento del merito; è peraltro indispensabile, a tal proposito, che l'agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca sia messa in condizione di poter ben operare. Il Gruppo ha presentato alcune proposte qualificanti volte a migliorare il provvedimento, tra cui l'abolizione del valore legale del titolo di studio; se vi sarà su di esse una convergenza da parte del Governo, il Gruppo potrà modificare il proprio orientamento di voto sul disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE)*.

MONTANI (LNP). La riforma Gelmini solleva l'università italiana da una situazione inveterata di decadimento della qualità dell'istruzione e di staticità dei modelli gestionali, ispirandosi a criteri innovativi di valutazione del merito, di eliminazione degli sprechi e di equa distribuzione delle risorse agli atenei più efficienti e agli studenti più virtuosi. La portata del provvedimento è stata oggetto di un'insistente campagna diffamatoria e di disinformazione, soprattutto in ordine alle questioni del precariato e alla presunta inadeguatezza delle risorse a disposizione, poi all'origine di accese quanto ingiustificate proteste, sfociate in gravi azioni di guerriglia ad opera di alcuni studenti. Il provvedimento ha come obiettivo la modernizzazione del sistema universitario, basata su una migliore formazione e sulla creazione di una rete di relazioni tra università, ricerca e imprese: a dimostrazione che la riforma Gelmini presta particolare attenzione al mondo giovanile, il

progetto «Diritto al Futuro» mette a disposizione 300 milioni di euro per le giovani generazioni. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. Come programmato, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, è ripresa alle ore 18,36.

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. Riprende la discussione generale.

FRANCO Vittoria (PD). Il provvedimento in esame non risponde alle reali esigenze dell'università, tanto più che il testo licenziato dalla Camera dei deputati è ancora più farraginoso di quello approvato dal Senato in prima lettura, disponendo una plethora di norme e prescrizioni che insistono in una visione centralistica degli atenei e in un nuovo modello di *governance* che lede al principio costituzionale di autonomia delle università. Il provvedimento non offre strumenti concreti per riconoscere i meriti e le eccellenze, difendere il diritto allo studio, valorizzare la qualità della didattica e investire nella ricerca. Al contrario, mortifica l'esercizio della responsabilità gestionale; costruisce una meritocrazia finta perché non accompagnata da pari opportunità; fa del Fondo per il merito (peraltro privo di copertura) uno strumento che finirà per avvantaggiare chi è già privilegiato e quindi sarà un ulteriore impedimento alla mobilità sociale; introduce, con il premio agli studenti che frequentano l'università della propria regione, una limitazione alla libertà di scelta ed un principio di discriminazione territoriale; dà riconoscimenti alle università telematiche, in contrasto con ogni obiettivo di qualità dell'insegnamento; detta criteri di valutazione assurdi, incentrati sul numero delle pubblicazioni, indipendentemente dal settore disciplinare, e non sulla qualità delle stesse. Il Governo non riconosce all'opposizione alcun margine di intervento per migliorare una riforma che fa regredire l'università e penalizza il futuro della conoscenza e della ricerca in Italia. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

POSSA (PdL). Il testo del provvedimento è stato modificato alla Camera dei deputati con limitate integrazioni all'articolato, alcune delle quali apprezzabili, come l'inserimento delle disposizioni in materia di dottorato di ricerca e la norma che stabilisce l'equipollenza dei diplomi rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali con la laurea triennale, a condizione che siano rispettati determinati standard di qualità. È impressionante la mole complessiva di riforme che verranno approntate nei prossimi anni, con il tramite di decreti che attueranno il nuovo modello di *governance* delle università ispirato a moderni criteri di efficienza, anche nella gestione delle risorse; la modifica in senso meritocratico delle modalità di distribuzione del Fondo di finanziamento ordinario; la ridefinizione analitica dello stato giuridico dei professori e degli attuali ricercatori a tempo indeterminato con alcuni impegni vincolanti per la didattica e la ricerca. Il provvedimento consente d'ora in avanti l'assunzione di ricercatori a tempo determinato per un tempo massimo di 6 anni, individuando nel contempo per i meritevoli un ragionevole percorso di accesso al posto di professore associato; innova profondamente le modalità di reclutamento dei professori, basandole sul nuovo istituto dell'abilitazione scientifica nazionale; promuove la federazione tra atenei, al fine di consentire il massimo sviluppo di sinergie; revisiona la normativa di principio in materia di diritto allo studio, prevedendo la definizione, d'accordo con le Regioni, dei livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle università statali. Il provvedimento, giudicato positivamente da molti degli addetti ai lavori e dal CRUI, è stato fortemente osteggiato dall'opposizione all'unico scopo di esacerbare ulteriormente lo scontro politico: la contrarietà inizialmente riguardava solo alcuni contenuti del provvedimento, ma è stata artatamente estesa a tutto il provvedimento. Ne sono derivate disinformazione e l'impossibilità di individuare un ragionevole consenso nelle università e tra gli studenti, il cui malcontento è stato fomentato dall'opposizione ed è sfociato nelle piazze assumendo forme di sconsiderata violenza. *(Applausi dal Gruppo PdL e LNP).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GELMINI, ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il disegno di legge ha seguito un iter lungo e complesso ed è stato migliorato dalle due Camere con l'approvazione di numerosi emendamenti - anche dell'opposizione - non contrastanti con l'impianto della riforma. La diagnosi delle patologie di cui soffre l'università è ampiamente condivisa e l'incertezza normativa rischia di paralizzare il sistema: sarebbe quindi una sconfitta rinviare l'approvazione di un provvedimento che stanzi risorse adeguate per il 2011, contribuisce a modernizzare gli atenei, propone misure di buon senso evitando fughe in avanti. Ad una lettura attenta e scevra da pregiudizi risultano privi di fondamento i timori di privatizzazione, precarizzazione della ricerca, limitazione del diritto allo studio. Il disegno di legge, in realtà, allenta la presa delle corporazioni sull'università e aumenta il potere degli utenti, non innalza le tasse universitarie, limita a sei anni il mandato dei rettori e distingue nettamente il reclutamento dalla promozione. Ingiustificate appaiono anche le polemiche su un articolo introdotto dal Senato che non aumenta i fondi per le università non statali ma

introduce criteri di qualità per il finanziamento delle università telematiche. Il provvedimento ha catalizzato una protesta giovanile diffusa che, pur prescindendo dai contenuti della riforma, va ascoltata quando si esprime in forme legali. Circa venti anni fa, paventando la privatizzazione dell'università e la fine della ricerca libera, il movimento cosiddetto della pantera paralizzò gli atenei per protestare contro la riforma Ruberti, che si è poi rivelata un'ottima legge. E' dunque opportuno smorzare i toni e rinunciare a strumentalizzare a fini di battaglia politica una riforma che tra i suoi punti di forza annovera l'accento posto sulla valutazione, la ripartizione delle risorse in base al criterio dei costi standard, un meccanismo più trasparente di reclutamento della docenza, una *governance* più responsabile con la chiara ripartizione di funzioni tra senato accademico e consiglio di gestione. Ricorda, infine, che le scelte in tema di abilitazione nazionale seguita dalla chiamata locale, avanzamento di carriera e centralità della valutazione sono ampiamente condivise. Fornite assicurazioni sulla possibilità di bandire immediatamente assegni di ricerca e concorsi per ricercatori, si impegna ad emanare rapidamente i provvedimenti attuativi relativi all'abilitazione e alla chiamata dei docenti, invitando l'opposizione ad un confronto costruttivo. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP, dei senatori Valditara e Fosson e dai banchi del Governo. Congratulazioni).*

Presidenza del vice presidente CHITI

LEGNINI (PD). Avanza una proposta di non passaggio agli articoli per completare l'esame del provvedimento in sede referente, annunciando la disponibilità a fissare una data per la ripresa dei lavori. Il presidente Possa, relazionando sull'andamento dei lavori in Commissione, ha omesso di ricordare due circostanze che configurano una violazione degli articoli 72 e 81 della Costituzione. In primo luogo, il presidente non ha voluto attendere l'espressione dei pareri delle Commissioni 1^a e 5^a con la motivazione, che non trova riscontro nel Regolamento, che il provvedimento era già stato calendarizzato per l'esame in Aula. In secondo luogo, il presidente Possa ha respinto una questione sospensiva proposta dal senatore Rusconi perché avanzata durante la fase di esame degli emendamenti, richiamando con ciò l'articolo 93 del Regolamento, che però si riferisce all'Assemblea: l'articolo 43 che disciplina la procedura in Commissione, invece, non pone alcun limite alla presentazione di sospensive. Infine, il Presidente della Commissione istruzione nella seduta pomeridiana di giovedì scorso ha deciso arbitrariamente, senza stabilire sedute supplementari, che non vi erano le condizioni per esaminare gli emendamenti e concludere i lavori in tempo utile per la discussione in Assemblea, la quale avrebbe avuto inizio tre giorni dopo. Questo modo di procedere non può essere ammesso, poiché qualora costituisse precedente consentirebbe lo stravolgimento del procedimento legislativo in Commissione. *(Applausi dal Gruppo PD).*

ASCIUTTI (PdL). E' contrario alla proposta di non passaggio all'esame degli articoli. Questa mattina il senatore Rusconi ha dato atto al presidente Possa di avere riferito correttamente sui lavori della Commissione. Manifestando la disponibilità ad esaminare soltanto tre dei numerosi emendamenti presentati in Commissione, il PD ha riconosciuto implicitamente il carattere ostruzionistico delle proprie proposte.

LI GOTTI (IdV). Condivide la proposta di non passare all'esame degli articoli per ragioni di merito e di metodo. Il Senato ha il diritto e il dovere di esaminare compiutamente le cinquantacinque modifiche apportate dalla Camera. *(Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Pinotti).*

RUSCONI (PD). La richiesta avanzata in Commissione di concentrare il confronto su tre emendamenti in tema di ricercatori e diritto allo studio - richiesta che è stata respinta dal Governo in nome della intangibilità del testo - non implica che le altre proposte fossero prive di rilievo. *(Applausi del senatore Giarretta).*

D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Pur riconoscendo fondatezza alla richiesta di un maggiore approfondimento in sede referente, il Gruppo ha votato a favore dell'inserimento in calendario della riforma universitaria e non sosterrà quindi la proposta di non passaggio agli articoli. *(Applausi del senatore Fosson).*

DIVINA (LNP). Seguendo la logica della spallata al Governo, il PD ha cambiato rotta: nell'ambito di un convegno svoltosi alcuni mesi fa denunciava le disfunzioni della ricerca, i disservizi dell'università, le logiche baronali e la cattiva gestione dei fondi, cioè i temi che sono alla base della riforma Gelmini. Le strumentalizzazioni dell'opposizione arrecano danni all'università ed agli studenti. *(Applausi dal Gruppo LNP e dai banchi del Governo).*

POSSA (PdL). A proposito delle contestazioni rivolte all'*iter* procedurale seguito in Commissione, ricorda che una circolare della Presidenza del Senato autorizza l'esame degli emendamenti prima del parere della 1^a e della 5^a Commissione. Allo stesso modo, la decisione di applicare anche in Commissione le norme previste dal Regolamento del Senato per la discussione in Aula delle questioni sospensive e pregiudiziali è coerente con numerosi precedenti. È opportuno evidenziare infine che sia la maggioranza sia l'opposizione hanno condiviso l'opportunità di sospendere l'esame del disegno di legge in Commissione. *(Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo).*

GIAMBRONE (IdV). Non c'è stata la volontà unanime di sospendere i lavori della Commissione, dal momento che l'Italia dei Valori ha comunicato la propria intenzione di continuare ad oltranza l'esame del testo, visto il parere contrario del Governo all'approvazione di alcune proposte emendative, in seguito alla quale il Gruppo sarebbe stato disponibile a ritirare gli emendamenti restanti. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD)*.

Con votazione seguita da controprova mediante procedimento elettronico, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge la proposta di non passaggio agli articoli avanzata dal senatore LEGNINI.

LEGNINI (PD). Chiede che la Presidenza del Senato sottoponga alla Giunta per il Regolamento i problemi interpretativi da lui sollevati: in particolare l'interpretazione del senatore Possa, secondo cui le Commissioni di merito possono procedere all'esame degli emendamenti senza acquisire il parere della 1^a e della 5^a Commissione stravolgerebbe il consueto modo di lavorare del Senato. Dubita inoltre che esistano numerosi precedenti favorevoli all'applicabilità ai lavori di Commissione delle norme relative alla discussione delle questioni pregiudiziali in Assemblea, dal momento che una norma del Regolamento prevede espressamente che le questioni pregiudiziali avanzate in Commissione devono comunque essere sottoposte all'esame Assemblea. *(Applausi dai Gruppi PD e del senatore Pardi)*.

PRESIDENTE. Riferirà al Presidente Schifani le valutazioni del senatore Legnini e raccomanderà una celere valutazione della Giunta del Regolamento, per chiarire i dubbi interpretativi che sono emersi e che sono certamente rilevanti. Passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Accoglie gli ordini del giorno G200 e G103 e si dichiara disponibile ad accogliere anche gli ordini del giorno G100 e G104, purché vengano accettate riformulazioni di cui dà lettura (v. *Resoconto stenografico*). Esprime parere contrario sui restanti ordini del giorno.

POSSA (PdL). L'ordine del giorno G104 riguarda i testi scolastici in generale e pertanto non è pertinente alla materia del disegno di legge.

PRESIDENTE. La prassi relativa all'esame degli ordini del giorno è meno stringente di quella relativa all'ammissibilità degli emendamenti.

PITTONI (LNP). Concorda con la riformulazione dell'ordine del giorno G100 (v. *testo 2 nell'Allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100 (testo 2), G200 e G103 non vengono posti in votazione.

Con votazione nominali elettroniche, chieste dai senatori RUTELLI (Misto-ApI) e RUSSO (Misto-ApI), il Senato respinge gli ordini del giorno G101 e G102.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Per rendere l'ordine del giorno G104 più coerente con il disegno di legge in esame, è disposta ad una modifica che limiti la deducibilità fiscale ai soli testi universitari (v. *testo 2 nell'Allegato A*). Si tratterebbe comunque di un segnale importante e coerente con mozioni presentate in Senato, su cui il Governo si è già impegnato. Chiede pertanto che il Governo non si limiti a valutare la possibilità di prevedere tale strumento, come ha proposto il rappresentante dell'Esecutivo, ma assuma un impegno pieno ed effettivo alla sua introduzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Accoglie l'ordine del giorno G104 (testo 2), con la sola modifica proposta dalla senatrice Sbarbati.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Ringrazia il Governo per la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G104 (testo 2) non viene posto in votazione.

PERDUCA (PD). L'ordine del giorno G105 è coerente con una battaglia sostenuta a lungo dall'ex ministro Ronchi, a proposito della recente decisione dell'Unione europea di limitare all'inglese, al francese e al tedesco le lingue nelle quali registrare i brevetti europei. Esso impegna dunque il Governo a dichiarare l'italiano quale lingua dell'istruzione statale; a garantire che, qualora un insegnamento universitario venga impartito in una lingua straniera, sia comunque previsto un analogo corso in lingua italiana; ad assicurare un adeguato sistema di monitoraggio e di valutazione dello stato di salute della lingua nazionale. Dichiarandosi comunque disponibile a modifiche dell'ordine del giorno che possano indurre il Governo ad esprimere un parere positivo, chiede che - in caso di mancato accoglimento - esso sia posto in votazione mediante procedimento elettronico.

LONGO (PdL). È paradossale il fatto che l'ordine del giorno garantisca anche ad un laureando in lingue e letterature straniere di redigere la propria tesi di laurea in lingua italiana. *(Commenti del senatore Perduca)*.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Pur condividendo le finalità dell'emendamento, non è stato ancora approfondita l'incidenza dei suoi effetti sulle Province autonome di Trento e Bolzano e pertanto propone di accoglierlo come raccomandazione.

PERDUCA (PD). È favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto come raccomandazione, l'ordine del giorno G105 non viene posto in votazione.

OLIVA, segretario. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Avverte che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti 1.302, 2.308, 2.306, 2.309, 2.312, 3.0.1, 4.26, 4.27, 4.330, 4.37, 4.334, 5.4, 5.8, 5.9, 5.46, 6.304, 6.305, 6.306, 6.318, 11.300, 23.346, 24.303, 24.304, 24.305, 25.300, 25.301, 25.302, 25.303, 29.1, 29.328, 29.329, 29.28 e 29.332. Passa quindi all'esame dell'articolo 1 (*Principi ispiratori della riforma*).

PARDI (IdV). Gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 propongono di tornare al testo originario del disegno di legge, dal momento che il testo proposto dalla Camera dei deputati manca di chiarezza e potrebbe dare adito a difficoltà interpretative. L'emendamento 1.7 suggerisce invece di sostituire l'espressione «sistema universitario della Repubblica», che potrebbe far riferimento anche alle università private, con quella di «sistema universitario pubblico». Anche gli emendamenti 1.10 e 1.11 propongono di tornare alla formulazione originaria del testo e di eliminare un errore materiale contenuto nel comma 5. Infine, l'emendamento 1.18 chiede che gli accordi di programma tra le università e il Ministero possano essere siglati anche al fine di ridurre le disegualianze territoriali, sostenendo così il prezioso ruolo delle istituzioni accademiche nelle realtà territoriali più difficili. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 1, comma 5, cui ha fatto riferimento il senatore Pardi è rettificato da un *errata corrige*, che reca il testo corretto: «in maniera coerente».

LIVI BACCI (PD). L'emendamento 1.300 propone di eliminare, al secondo periodo del comma 2, le parole «su base policentrica», espressione ambigua di cui non si capisce l'esatto significato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). L'emendamento 1.21 prevede che entro il 31 ottobre di ogni anno sia comunicata a ciascun ateneo la quota proporzionale di accesso al Fondo di finanziamento ordinario cui lo stesso ateneo avrà diritto per l'anno successivo, in modo da poter predisporre per tempo i bilanci. Si tratta di una misura di buon senso volta a rendere più certo il rapporto finanziario tra il Ministero e i singoli atenei. Se il rappresentante del Governo è disposto ad accoglierlo, l'emendamento può essere trasformato in un ordine del giorno.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. È disponibile ad accogliere un'eventuale trasformazione in un ordine del giorno dell'emendamento 1.21, mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti. Accoglie l'ordine del giorno G1.100, a condizione che vengano apportate delle modifiche al dispositivo (*v. Resoconto stenografico*).

GIAMBRONE (IdV). Auspica l'approvazione dell'emendamento 1.1, volto ad eliminare, al comma 2, la possibilità per le università di sperimentare forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAMBRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 (identico all'emendamento 1.300).

PARDI (IdV). L'emendamento 1.4 propone di sostituire, al secondo periodo del comma 2, la parola «policentrica», di cui non si capisce l'esatto significato, con la parola «regionale».

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori CARLINO (IdV), GIAMBRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6.

GARRAFFA (PD). Segnala che nell'ultima votazione aveva intenzione di esprimere un voto favorevole.

PARDI (IdV). L'emendamento 1.7 propone di sostituire l'espressione «sistema universitario della Repubblica», costituzionalmente indefinita, con l'espressione «pubblico sistema universitario», che sottolinea in modo particolare il valore pubblico dell'università, la quale deve offrire a tutti uguali opportunità e deve garantire ai meno abbienti l'accesso all'istruzione.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Annuncia il voto favorevole sugli emendamenti 1.7 e 1.301, volti a correggere una formulazione imprecisa ed insoddisfacente del testo del disegno di legge.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.7 e 1.301. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 1.10.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.8 è stato ritirato.

LANNUTTI (*IdV*). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.11, rilevando come il provvedimento in esame venga imposto dal Governo al Parlamento e al Paese con un vero e proprio atto di forza. Dopo i tagli al comparto della cultura, il Governo sta affossando anche l'università, cancellando in tal modo il futuro dei giovani e del Paese. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori LANNUTTI (IdV) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 1.11 e 1.13. Il Senato respinge gli emendamenti 1.12, 1.15 e 1.16 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 1.17).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*). Trasforma l'emendamento 1.21 nell'ordine del giorno G1.21 (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.21 non viene posto ai voti.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAMBRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 1.18, 1.20 e 1.19.

PROCACCI (*PD*). L'emendamento 1.23 prevede che gli accordi di programma di cui al comma 6 siano volti a favorire le università che si trovano in territori svantaggiati, ripristinando in tal modo il testo approvato in prima lettura dal Senato. Tale modifica è estremamente rilevante, all'interno di un articolo che definisce i principi ispiratori della riforma. Così com'è formulato, il testo rischia di condurre in pochi anni ad un sistema universitario simile a quello americano, in cui vi sono poche università d'eccellenza ed un gran numero di atenei di qualità inferiore. In questo modo, si tradisce profondamente l'articolo 3 della Costituzione e si va verso una sorta di federalismo culturale e di regionalizzazione dell'università. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Stante la necessità di fare in modo che la riforma entri in vigore in tempi brevi, ma valutando positivamente le osservazioni del senatore Procacci, gli propone di trasformare l'emendamento 1.23 in un ordine del giorno.

PROCACCI (*PD*). Accetta la proposta del rappresentante del Governo e presenta l'ordine del giorno G1.23 (*v. Allegato A*). (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.23 non viene posto ai voti.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*). Accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G1.100 proposta dal rappresentante del Governo (*v. testo 2 nell'Allegato A*).

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Accoglie l'ordine del giorno G1.100 (testo 2).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RUSCONI (PD), il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 (*Organi e articolazione interna delle università*), ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 2.23, 2.25, 2.120, 2.305 e 2.308 e parere condizionato sull'emendamento 2.309.

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). L'emendamento 2.24 prevede che il posto che si dovesse rendere vacante a seguito dell'elezione a rettore di un professore di un altro ateneo, e del suo conseguente trasferimento, debba necessariamente essere coperto con una nuova assunzione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

SERAFINI Anna Maria (*PD*). L'emendamento 2.26 prevede che il rettore possa espletare due mandati per un massimo di otto anni di durata, oppure di sei anni nel caso di mandato unico non rinnovabile. L'emendamento 2.32 stabilisce che il mandato del rettore non può essere cumulabile con mandati svolti in altri atenei. Gli emendamenti 2.33 e 2.56 eliminano l'obbligatorietà di proposte e pareri formulati dal senato accademico, ripristinando il testo approvato in prima lettura dal Senato. L'emendamento 2.51 propone di abbassare da due terzi ad un terzo il *quorum* con il quale il senato accademico può proporre una mozione di sfiducia al rettore. L'emendamento 2.81, infine, prevede che alle persone candidate a far parte del consiglio di amministrazione si richieda un'attestata qualificazione scientifica e culturale.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 20,58.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905-B)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

LI GOTTI, GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1905-B (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento. nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario):

preso atto che:

la cultura, la ricerca e l'istruzione sono questioni riconducibili appieno al nucleo dei principi fondamentali del sistema costituzionale repubblicano: non possono che considerarsi pilastri su cui si fonda il nostro ordinamento democratico nel suo complesso. Esse rappresentano le basi per la formazione e lo sviluppo della persona umana; contribuiscono alla formazione della coscienza sociale dei cittadini. Il progresso e lo sviluppo della società sono direttamente dipendenti dalla solidità culturale dell'ordinamento di riferimento;

l'articolo 9 della Costituzione repubblicana sancisce, solennemente, al primo comma, che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica», Il legame tra tale norma e quella contenuta nell'art. 33, primo comma (L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento) è ben stretto: in esso si dipana la questione dei rapporti tra l'istruzione e la libertà della scienza, rispetto all'apparato amministrativo pubblico di supporto e di finanziamento. La libertà della scienza va inevitabilmente connessa all'impegno della Repubblica sia di «rimuovere gli ostacoli, d'ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, comma 1, Cost.), sia di promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro anche in relazione al dovere di «ogni cittadino di svolgere, secondo le proprie possibilità e (a propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4 Cost.);

premesso che:

nel corso della presente legislatura il comparto cultura, istruzione e ricerca è stato pesantemente colpito e deteriorato da ingentissime riduzioni di spesa corrente, oltre che di quella per investimenti. Si fa primariamente riferimento al decreto legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 che ha apportato pesantissimi tagli lineari (ovvero indiscriminati) alle dotazioni del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nonché ai trasferimenti verso le regioni, al fine di assicurare il funzionamento del sistema scolastico: una riduzione di ben 8 miliardi di euro. La legge finanziaria per il 2009, inoltre, ha ulteriormente provveduto a ridurre il fondo per l'offerta formativa di ben 29 milioni di euro, portandolo a soli 150.000. contro i 274 della consistenza originaria del fondo prevista per sostenere, anche, formazione del personale, sostegno all'handicap, innovazione e alternanza scuola-lavoro. Con la manovra finanziaria per l'anno 2010, poi, sono stati introdotti nuovi tagli relativi ai fondi che finanziavano alcuni enti di ricerca. La manovra economica per l'anno 2011, appena approvata dal Parlamento, ha previsto riduzioni in conto competenza gravanti sul settore università e ricerca, pari a: a) 2,5 milioni di euro per la missione «Ricerca e innovazione», programma «Ricerca per la didattica»; b) 80 milioni di euro per il programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base»; c) 220 milioni di euro per il programma «Programmazione e coordinamento». Ulteriori tagli sono stati applicati al settore dell'istruzione scolastica: a) 123 milioni per il programma «Istruzione prescolastica»; b) 780 milioni di euro per il programma «Istruzione primaria»; c) 208 milioni di euro per il programma «Istruzione secondaria di primo grado»; d) 841 milioni di euro per il programma «Istruzione secondaria di secondo grado». Stanti le indicazioni prescrittive dell'articolo 9 della Costituzione repubblicana si configura, pertanto, un complessivo atteggiamento omissivo da

parte della recente legislazione nel senso di non «promuovere» la ricerca né la cultura, oltre che non «rimuovere gli ostacoli, d'ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana»;

in riferimento ai profili economico-finanziari del disegno di legge in esame, si osserva che la relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, riferita al testo presentato in seconda lettura al Senato (A.S. 1905-8), reca l'affermazione conclusiva che il disegno di legge, ad esclusione di alcune disposizioni ivi trattate, non determinerebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come previsto dalla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 29, comma 22, ultimo periodo, in quanto 11 medesimo disegno di legge. essendo preordinato alla riorganizzazione del sistema universitario, comporterebbe contestuali rilevanti economie di spesa. Numerose disposizioni prefigurano, viceversa, l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica che non possono essere scontati nell'ambito delle dotazioni finanziarie previste dalla legislazione vigente, quand'anche a carico di bilanci dotati di autonomia. Particolare attenzione va prestata da un lato all'assenza di una clausola di salvaguardia a fronte di determinazione di nuovi diritti soggettivi, e, dall'altro, al possibile superamento dei criteri contabili applicabili alle università in ossequio a quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica. Durante l'esame del provvedimento presso la Camera dei Deputati si sono, infatti, apportate modificazioni che hanno eliminato alcune norme di garanzia ed in particolare la soppressione della clausola di salvaguardia, relativamente agli oneri recati dall'articolo 22, comma 6. Tale eliminazione rischia di inficiare pesantemente la neutralità finanziaria del provvedimento, poiché la quantificazione dell'onere non è caratterizzata da rigorosa puntualità e talune coperture recate non appaiono in alcun modo congrue, come invece prescritto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

segnatamente, è chiaro che la previsione di nuovi istituti normativi (ad esempio la Commissione di cui all'art. 2) prefigurano l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica che non possono essere considerati scontati nell'ambito delle dotazioni finanziarie previste dalla legislazione vigente, come del resto implicitamente ammesso dalla relazione tecnica, anche se riferiti a bilanci dotati di autonomia. Inoltre, dal momento che la previsione della dotazione annuale del Fondo per l'università rientra nell'ambito delle tipologie di stanziamento annualmente stabilite con la legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge di contabilità (legge n 196 del 2009, norma interposta di valore sovraordinato) la modifica introdotta dalla Camera dei deputati appare suscettibile di incidere sui criteri di formulazione delle previsioni a legislazione vigente del medesimo stanziamento, determinando un ulteriore e nuovo fattore di spesa di cui, a rigore, andrebbe dimostrata la sostenibilità a valere delle sole risorse già scontate legislazione vigente;

valutato, inoltre, che:

già nel parere approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati sono emerse questioni di relevantissimo impatto costituzionale. Il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese diverse modalità di composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica, diverse da quelle indicate nell'articolo 2. Il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti. L'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione prevede che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato; la previsione di forme di autonomia universitaria differenziate - a seconda del conseguimento ovvero del mancato conseguimento di stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché di risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca - dovrebbe essere attentamente valutata sotto il profilo della ragionevolezza, verificando che i valori che si intendono tutelare con tale previsione siano tali da giustificare, in un'ottica di bilanciamento, il parziale sacrificio, per alcune università, dell'autonomia riconosciuta ad altre. Stante la riserva di legge assoluta in capo allo stato stabilita dall'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, in materia di limitazione all'autonomia universitaria, la previsione di demandare ad un decreto ministeriale peraltro, di natura non regolamentare - la definizione dei criteri per l'ammissione alla forma di autonomia più ampia, comporta un palese vizio di costituzionalità. I limiti all'autonomia ordinamentale delle università possono essere definiti, in maniera più o meno stringente, ma esclusivamente dalla legge statale;

sempre in riferimento al medesimo profilo, l'assoluta mancanza del necessario requisito di determinatezza dei criteri informativi del decreto di natura non regolamentare che recepisce

l'accordo di programma di cui all'art. 1, comma 2, è tale da conferire discrezionalità assoluta all'autorità emanante. Ne deriva una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, sia sotto il profilo dell'uguaglianza, sia sotto il profilo altrettanto rilevante della ragionevolezza;

considerato, altresì, che:

l'articolo 4, nell'istituire presso il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per il merito volto a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti erogando premi di studio, buoni studio o finanziamenti, rimette la determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione della norma, comprese le modalità di utilizzo del fondo, a decreti ministeriali «di natura non regolamentare», da adattarsi sentita la Conferenza Stato-regioni. La sentenza della Corte costituzionale n. 308 del 2004, con riferimento ad un fondo analogo - quello per la garanzia del rimborso dei prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi universitari dei capaci e meritevoli - ha chiarito che, attenendo il fondo alla materia dell'istruzione (in quanto volto alla promozione del diritto allo studio) trattasi di materia di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La sua disciplina non può pertanto prescindere dal diretto coinvolgimento delle regioni; l'articolo 4, comma 3, riservando ogni potere decisionale ad organi dello Stato e assegnando alle regioni un ruolo meramente consultivo, non tiene pertanto adeguato conto dell'esigenza del coinvolgimento costituzionale delle regioni;

il disegno di legge nel suo complesso reca tre autorizzazioni alla delegificazione, segnatamente per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio (articolo 8, comma 1), e per quelli assunti secondo le nuove disposizioni introdotte dalla legge in esame (articolo 8, comma 3), nonché per la disciplina delle procedure finalizzate al conseguimento della «abilitazione scientifica nazionale» introdotta dall'articolo 16 del testo. Come indicato espressamente nel parere reso dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati. «le citate norme di delegificazione indicano le norme generali cui la nuova disciplina deve ispirarsi, senza però effettuare la ricognizione delle disposizioni vigenti destinate ad essere abrogate dalla nuova disciplina regolamentare, discostandosi dunque dal modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 (norma già definita di carattere «ordinamentale» dalla Presidenza della Repubblica) che affida alle norme primarie l'individuazione degli effetti abrogativi destinati a prodursi; in tal senso la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 3) raccomanda che sia la norma di autorizzazione ad indicare «espressamente le disposizioni abrogate» con «effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari»;

sotto il profilo della formulazione legislativa si palesano, nel complesso del provvedimento, due fenomeni particolarmente critici: da un lato, si assiste ad una massiccia e disinvolta attribuzione all'Esecutivo di ampi poteri normativi da parte di numerose disposizioni contenute nel provvedimento. In particolare in riferimento alle norme che conferiscono deleghe legislative, nonché autorizzazioni all'adozione di regolamenti di delegificazione e finanche alla previsione di decreti di natura non regolamentare, tra i quali se ne rinviene uno (all'articolo 4) cui si demanda il compito di integrare, con amplissimi margini di autonomia, il precetto legislativo. Dall'altro lato, questo fenomeno si combina con una evidente confusione nella scelta dello strumento normativo. Talune deleghe, infatti, appaiono ridondanti e lo stesso strumento della delegificazione appare usato in modo incongruo rispetto alle sue caratteristiche e finalità. A ciò si aggiunge la notazione che due materie estremamente simili quali la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato e la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori (già in servizio o vincitori di concorsi) sono rispettivamente rimessi a decreti legislativi la prima, ed a regolamenti di delegificazione la seconda, senza alcuna giustificazione apparente. Si può pertanto configurare una violazione del canone di ragionevolezza normativa in riferimento alla determinazione di discipline uguali con provvedimenti normativi diversi. A tal proposito, va rilevato come più volte la Corte costituzionale sta stata chiamata a valutare la conformità delle norme denunciate al generale canone della ragionevolezza nell'ambito della previsione dell'articolo 3 della Costituzione che afferma - come noto - il principio di uguaglianza: la norma irragionevole è, dunque, costituzionalmente illegittima in quanto apportatrice di irragionevoli discriminazioni. Una volta affiancato il principio di ragionevolezza al principio di uguaglianza, la Corte ne ha poi potuto affermare la violazione anche in assenza di una sostanziale disparità di trattamento tra fattispecie omogenee, allorché la norma presenti una intrinseca incoerenza, contraddittorietà od illogicità rispetto al contesto normativa preesistente (sentenze n. 416 e n. 450 del 2000) o rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore;

in questa sede desidera inoltre richiamare l'attenzione sul ricorso ad una fonte del tutto atipica quale il «decreto ministeriale di natura non regolamentare» che sembra prendere sempre più piede nella prassi. Si palesa, pertanto, il sospetto, avanzato anche dalla dottrina, che il ricorso a tale strumento si colleghi ad una «fuga dal regolamento», finalizzata alla volontà di aggirare vincoli

normativi e procedurali posti dalla legge n 400 del 1988. Inoltre, nell'uso di tale strumento appare evidente l'intenzione di mantenere allo Stato una perdurante legittimazione normativa su materie in realtà sottratte dal nuovo testo dell'articolo: 117 della Costituzione, sia alla sua potestà legislativa primaria sia alla sua competenza regolamentare. alla luce di quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 303 del 2003. Se tali sospetti risultano fondati, deve ritenersi che lo: strumento del decreto non regolamentare sia utilizzato dal Governo per l'esercizio di funzioni normative in violazione della Costituzione (ex art. 76 Cost.) e del sistema delle fonti del diritto, pregiudicando così principi fondamentali dello Stato democratico quali quello della competenza normativa e della certezza del diritto. Ne deriverebbe, inoltre, non Solo un contrasto con il sistema delle fonti ma anche una sostanziale violazione delle procedure e del regime dei controlli legislativamente statuiti. Il principio di legalità deve infatti declinarsi anche come tutela dell'effettività del corretto uso delle fonti normative alle quali di volta in volta si sceglie di ricorrere; rilevata, pertanto, una violazione esplicita ed implicita del dettato costituzionale, in riferimento agli articoli 3: 9; 33; 34; 76; 81, quarto comma; 117, terzo comma;

delibera:

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n, 1905-B.

QP2

RUSCONI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CERUTI, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, FRANCO VITTORIA, MARINO MAURO MARIA, GARAVAGLIA MARIPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SANNA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, VITALI, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

nonostante il disegno di legge in esame abbia ad oggetto una pluralità di temi riguardanti il sistema universitario non rappresenta affatto una riforma organica dello stesso, considerato l'eccessivo ricorso alle deleghe e l'assoluta mancanza di attenzione verso aspetti fondamentali quali l'autonomia, la responsabilità e la valutazione, nonché, *in primis*, l'assenza di risorse finanziarie;

l'Università è, o dovrebbe essere, il luogo centrale di elaborazione e avanzamento della cultura, della ricerca e dell'innovazione. Uno strumento di mobilità sociale, di equità, nonché di efficienza e di competitività;

i provvedimenti adottati dal Governo in materia di università dimostrano come la politica del Governo sul sistema di istruzione universitario - aldilà dei facili annunci - non è finalizzata all'adozione di iniziative concrete per modernizzare le università, esaltando la loro autonomia finanziaria, introducendo forme sistematiche di valutazione efficace dell'utilizzo di risorse, incentivi e disincentivi, nonché aumentando la competizione tra gli atenei, ma al contrario si è realizzata e continua a realizzarsi una continua serie di tagli che penalizzano l'intero sistema universitario;

premessi inoltre che:

le statistiche dimostrano che il nostro Paese è indietro rispetto alla media dei paesi UE/OCSE su molti parametri (numero dei laureati e dei ricercatori, investimenti per studente, rapporto docenti/studenti). La percentuale del PIL destinata all'Università è solo dello 0,8 per cento a fronte di una media dell'1,3 per cento degli altri Paesi;

prima di entrare nel merito del provvedimento non si può non ricordare che il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), in attuazione dell'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ha subito una drastica riduzione di 1,3 miliardi di euro in un quinquennio;

a questi tagli si sono aggiunte le disposizioni penalizzanti contenute nella manovra economica dello scorso mese di luglio (decreto-legge n. 78 del 2010). Queste ultime hanno stabilito il blocco degli incrementi retributivi a titolo di adeguamento automatico per gli anni 2011-13 senza possibilità di recupero e la non validità nel triennio 2011-13 degli automatismi stipendiali correlati all'anzianità di servizio previsti (anche) per i docenti universitari;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 1, relativo ai principi ispiratori della riforma, prevede che le "università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese diverse modalità di composizione e costituzione degli organi di governo";

tuttavia, tale "maggiore" autonomia è subordinata alla stipula di specifici accordi di programma con il Ministero. Tale previsione contrasta con l'articolo 33, sesto comma, della

Costituzione, il quale dispone che le università "hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato";

la previsione dell'accordo di programma con il Ministero per sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi è indicativa di una volontà accentratrice che, di fatto, mortifica e comprime l'autonomia degli atenei;

a conferma di ciò, la 1ª Commissione della Camera dei deputati nel parere reso sul disegno di legge in esame ha dichiarato che "la previsione di forme di autonomia universitaria differenziate - a seconda del conseguimento ovvero del mancato conseguimento di stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché di risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca - dovrebbe essere attentamente valutata sotto il profilo della ragionevolezza, verificando che i valori che si intendono tutelare con tale previsione siano tali da giustificare, in un'ottica di bilanciamento, il parziale sacrificio, per alcune università, dell'autonomia riconosciuta ad altre.";

ed ancora, secondo il parere espresso dalla 1ª Commissione della Camera dei deputati "appare, in ogni caso, meritevole di una più attenta riflessione, stante la riserva di legge dello Stato stabilita dall'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, in materia di limitazione all'autonomia universitaria, la previsione di demandare ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare la definizione dei criteri per l'ammissione alla forma di autonomia più ampia.";

ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione i limiti della autonomia ordinamentale delle università possono essere stabiliti solo dalla legge;

considerato che:

l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 dispone che i regolamenti di delegificazione sono emanati nelle materie "non coperte da riserva assoluta di legge";

per la disciplina della materia il disegno di legge fa un ampio e disinvolto rinvio, oltre che alla delega legislativa, a fonti secondarie, attraverso autorizzazioni alla delegificazione ed il rinvio a decreti ministeriali di natura non regolamentare;

l'autorizzazione al ricorso a regolamenti di delegificazione per disciplinare il trattamento economico di professori e ricercatori, nonché la disciplina delle procedure finalizzate al conseguimento della "abilitazione scientifica nazionale" si pone in contrasto con il principio della riserva assoluta nei confronti del legislativo di cui all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione;

anche nel parere espresso dalla 1ª Commissione del Senato si evidenzia come la disciplina relativa alla valutazione dei candidati al ruolo di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 2, lettera, c), "per il suo carattere di normativa di dettaglio, dovrebbe essere più opportunamente contenuta in disposizioni di rango secondario";

il ricorso a decreti ministeriali qualificati come non regolamentari appare un mezzo per eludere i vincoli normativi e procedurali posti dalla legge n. 400 del 1988;

considerato infine che siamo in presenza di un disegno di legge a dir poco inadeguato a far fronte ai gravi problemi dell'Università. Questo disegno di legge non dà alcuna risposta agli studenti e ai docenti e non introduce alcun progetto veramente innovativo, alcuna riforma dei meccanismi di ripartizione delle risorse, né tantomeno il rafforzamento dell'autonomia responsabile degli atenei,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1905-B.

QP3

BASTICO, RUSCONI, BIANCO, ADAMO, CERUTI, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, FRANCO VITTORIA, MARINO MAURO MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SANNA, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, VITALI, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI

Respinta (*)

Il Senato,

premessò che:

sulla *governance* e sull'articolazione interna dell'Università, il disegno di legge appare gravemente lesivo dell'autonomia degli atenei in quanto centralista ed eccessivamente prescrittivo su numerosi temi quali la composizione degli organi, di fatto disciplinata fin nei minimi dettagli;

lo spazio lasciato agli statuti nell'applicazione dei criteri direttivi previsti dal disegno di legge è ben poco. Nel dettare norme così circostanziate il disegno di legge "dimentica" le profonde diversità che caratterizzano le Università del nostro Paese e, di conseguenza, la necessità che alcuni aspetti dell'organizzazione siano lasciati agli statuti delle singole università, nel rispetto del principio di autonomia sancito dall'articolo 33 della Costituzione;

premessò inoltre che:

l'articolo 4, nell'istituire presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per il merito volto a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti erogando premi di

studio, buoni studio o finanziamenti, rimette la determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione della norma, comprese le modalità di utilizzo del fondo, a decreti ministeriali «di natura non regolamentare», da adottarsi sentita la Conferenza Stato-Regioni;

a tale proposito, si ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 308 del 2004, con riferimento ad un fondo analogo - quello per la garanzia del rimborso dei prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi universitari dei capaci e meritevoli - ha chiarito che, attenendo il fondo, in quanto volto alla promozione del diritto allo studio, alla materia dell'istruzione, che è materia di legislazione concorrente, la sua disciplina non può prescindere dal diretto coinvolgimento delle regioni, nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 117 della Costituzione;

la stessa Corte ha dunque ritenuto costituzionalmente illegittime le norme riguardanti la gestione del relativo fondo in quanto riservavano ogni potere decisionale ad organi dello Stato, laddove invece tale disciplina di dettaglio avrebbe richiesto un coinvolgimento delle Regioni;

nel parere reso sul disegno di legge in esame, la 1^a Commissione della Camera dei deputati ha affermato che "l'articolo 4, comma 3, riservando ogni potere decisionale ad organi dello Stato e assegnando alle regioni un ruolo meramente consultivo, non tiene adeguato conto dell'esigenza del coinvolgimento delle regioni.";

considerato che:

la riserva di una quota del 10 per cento delle borse di studio agli studenti iscritti nelle università della regione in cui risultano residenti, prevista dall'articolo 4, comma 3, lettera o), appare suscettibile di ledere il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, problema peraltro già evidenziato nel parere espresso dalla 1^a Commissione del Senato;

altri elementi di incostituzionalità e di irragionevolezza sono stati evidenziati nel suddetto parere con riferimento, in particolare, all'articolo 5, comma 8, in relazione all'articolo 81 della Costituzione, all'articolo 6, comma 12, in relazione all'incompatibilità tra la condizione di professore a tempo definito e l'assunzione di cariche accademiche, nonché all'articolo 24, comma 2, lettera c), in cui si evidenzia il ricorso ad una normativa di dettaglio che dovrebbe essere più correttamente contenuta in disposizioni di rango secondario;

rilevato che il pressapochismo che contraddistingue il presente disegno di legge è evidente all'articolo 29, comma 11, lettera c), che abroga il comma 11 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, comma modificato dall'articolo 6, comma 5, del disegno di legge in oggetto;

considerato inoltre che:

il disegno di legge contiene una serie di disposizioni apparentemente innovative come, ad esempio, l'istituzione del Fondo per il merito, che risultano essere "scatole vuote", prive di significato e di effetti in quanto non accompagnate dallo stanziamento di alcuna risorsa finanziaria, ma non per questo prive di effetti finanziari;

non solo non è previsto alcuno stanziamento per una finalità così importante come il Fondo per il merito, ma si specifica in modo chiaro che il Fondo è alimentato da "versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni", limitando l'apporto dei trasferimenti pubblici a "specifiche disposizioni", peraltro non indicate;

secondo quanto affermato dalle Commissioni Bilancio della Camera dei deputati e del Senato, il disegno di legge contiene una serie di misure che, secondo la lettera del testo, non dovrebbero recare alcun onere, ma che, al contrario, "sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", a conferma dell'ambizioso e arrogante tentativo di fare riforme epocali, senza però stanziare le risorse necessarie;

sono inoltre elementi di particolare criticità, da un lato l'assenza di una clausola di salvaguardia a fronte dell'introduzione di diritti soggettivi, e, dall'altro, il possibile superamento dei criteri contabili applicabili alle università in ossequio a quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, sanzionabili ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione;

tutto ciò premesso, delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1905-B.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

ORDINI DEL GIORNO

G100

PITTONI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1905-B,
premessi che:

alcune università presentano un valore del Fondo di finanziamento ordinario inferiore rispetto al valore derivante dal modello per la ripartizione teorica elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario;

ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul Fondo per il finanziamento ordinario;

ai sensi della suddetta disposizione, le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento;

secondo quanto riportato nella relazione tecnica del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, le economie lorde, conseguenti alle disposizioni dell'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, possono essere stimate secondo i seguenti importi in migliaia di euro: 2011: 316.622; 2012: 417.077, 2013: 455.240;

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, stabilisce che «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente,

impegna il Governo a:

prevedere, nei casi delle università il cui valore del Fondo di finanziamento sia inferiore rispetto al valore determinato in sede di valutazione meritocratica, o che superino il limite di cui alla citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, la rideterminazione del limite delle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, in un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

G100 (testo 2)

PITTONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1905-B,
premessi che:

alcune università presentano un valore del Fondo di finanziamento ordinario inferiore rispetto al valore derivante dal modello per la ripartizione teorica elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario;

ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul Fondo per il finanziamento ordinario;

ai sensi della suddetta disposizione, le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento;

secondo quanto riportato nella relazione tecnica del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, le economie lorde, conseguenti alle disposizioni dell'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, possono essere stimate secondo i seguenti importi in migliaia di euro: 2011: 316.622; 2012: 417.077, 2013: 455.240;

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, stabilisce che «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente,

impegna il Governo a valutare la possibilità di

prevedere, nei casi delle università il cui valore del Fondo di finanziamento sia inferiore rispetto al valore determinato in sede di valutazione meritocratica, o che superino il limite di cui alla citata

legge 27 dicembre 1997, n. 449, la rideterminazione del limite delle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, in un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

(*) Accolto dal Governo

G200

[ASCIUTTI](#), [VITA](#), [BARELLI](#), [BEVILACQUA](#), [CERUTI](#), [CIARRAPICO](#), [COLLI](#), [DE ECCHER](#), [DE FEO](#), [FIRRARELLO](#), [FRANCO VITTORIA](#), [GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [GIAMBRONE](#), [MARCUCCI](#), [MONTANI](#), [PITTONI](#), [POSSA](#), [PROCACCI](#), [RUSCONI](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [SIBILIA](#), [VERONESI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (A.S n. 1905-B),

considerato che ad oggi non è stato ancora ultimato il processo di riforma della legge n. 508 del 1999;

considerato che i diplomi di primo e di secondo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dall'Accademia di danza, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati, risultano titoli di studio non ancora spendibili in quanto non equipollenti a nessuna laurea e laurea magistrale;

tenuto conto che il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 508 del 1999 prevedeva che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si sarebbero dovute dichiarare le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della suddetta legge e quelli universitari;

visto l'articolo 17 del disegno di legge n. 1905-B che stabilisce l'equipollenza tra i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e le lauree, rinviando ad un decreto del Ministro l'individuazione della classe di appartenenza cui fanno riferimento detti diplomi triennali;

impegna il Governo

ad emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 508 del 1999, al fine di individuare le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della suddetta legge e i titoli di studio universitari.

(*) Accolto dal Governo

G101

[RUTELLI](#), [BRUNO](#), [RUSSO](#)

Respinto

Il Senato,

considerato che, all'urgenza di una riforma legislativa del sistema universitario, deve fare riscontro alla disponibilità di risorse commisurate ai fabbisogni effettivi e non più oltre comprimibili del comparto, pena il suo inevitabile collasso;

tenuto conto della situazione che si sta determinando in molti atenei, dove si prospetta il rischio che una parte anche consistente degli insegnamenti previsti per il prossimo anno accademico possa non trovare adeguata copertura didattica mettendo a repentaglio l'attivazione di interi corsi di studio;

manifestata preoccupazione per le condizioni e le prospettive del sistema universitario italiano, ancora privo di indicazioni circa l'indispensabile recupero dei tagli finanziari previsti per il 2011,

impegna il Governo:

a ripristinare le risorse necessarie per il comparto, per un importo stimato pari a 1,3 miliardi di euro per il 2011, al fine di consentire il regolare avvio dell'anno accademico, di superare l'attuale grave crisi finanziaria del settore e di assicurare l'efficace implementazione della riforma.

G102

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1905-B,

impegna il Governo:

ad individuare risorse economiche aggiuntive per le università provvedendo a una modificazione della lettera c), dell'articolo 60, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in modo da prevedere che possano essere detratte le erogazioni liberali delle imprese fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito di impresa dichiarato;

che in conseguenza di ciò il Governo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dalla predetta disposizione sino all'ammontare di 100 milioni di euro, si provveda riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

G103

D'ALIA, GUSTAVINO, SBARBATI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1905-B,

premesso che:

nel mese di ottobre del 2006 il Governo in carica con il decreto-legge n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dispose la soppressione dei comitati di valutazione nazionali delle università e degli enti e la nascita dell'Agenzia indipendente per la valutazione del sistema universitario e della ricerca;

il disegno di legge in esame come il decreto legislativo n. 213 del 2009 sul riordino degli enti nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca presuppongono il funzionamento dell'ANVUR;

a tutt'oggi non risultano nominati i componenti del Consiglio direttivo e l'ANVUR non è operativa,

impegna il Governo:

a provvedere all'avvio operativo dell'ANVUR nel più breve tempo possibile.

(*) Accolto dal Governo

G104

SBARBATI, D'ALIA, GUSTAVINO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1905-B,

premesso che:

i testi scolastici, per il numero di edizioni successive, a volte non giustificate per i contenuti pressoché invariati, ma giustificati solo con una veste grafica più accattivante, stanno divenendo per le famiglie un onere troppo gravoso, particolarmente per i cicli dell'istruzione dell'obbligo;

il numero crescente dei prestiti al consumo erogati alle famiglie alla ripresa dell'anno scolastico per affrontare il costo dei libri di testo dei loro figli o utilizzati per pagare la formazione dei giovani e i corsi *post-Iaurea*, spesso all'estero, sono un campanello di allarme molto forte;

la mozione n. 1-00031, approvata il 14 maggio 2009, nella seduta n. 207 del Senato ha impegnato il Governo a verificare la possibilità di rendere la spesa per i libri di testo scolastici deducibile dal reddito delle famiglie;

tuttavia, ad oggi l'Esecutivo non ha assunto alcuna misura al riguardo,

impegna il Governo:

ad adottare nel più breve tempo possibile un provvedimento al fine di rendere la spesa per i libri di testo scolastici deducibile dal reddito delle famiglie.

G104 (testo 2)

[SBARBATI, D'ALIA, GUSTAVINO, ANTEZZA, IZZO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1905-B,

premessi che:

i testi scolastici, per il numero di edizioni successive, a volte non giustificate per i contenuti pressoché invariati, ma giustificati solo con una veste grafica più accattivante, stanno divenendo per le famiglie un onere troppo gravoso, particolarmente per i cicli dell'istruzione dell'obbligo;

il numero crescente dei prestiti al consumo erogati alle famiglie alla ripresa dell'anno scolastico per affrontare il costo dei libri di testo dei loro figli o utilizzati per pagare la formazione dei giovani e i corsi *post-Iaurea*, spesso all'estero, sono un campanello di allarme molto forte;

la mozione n. 1-00031, approvata il 14 maggio 2009, nella seduta n. 207 del Senato ha impegnato il Governo a verificare la possibilità di rendere la spesa per i libri di testo scolastici deducibile dal reddito delle famiglie;

tuttavia, ad oggi l'Esecutivo non ha assunto alcuna misura al riguardo, impegna il Governo:

ad adottare nel più breve tempo possibile un provvedimento al fine di rendere la spesa per i libri di testo universitari deducibile dal reddito delle famiglie.

(*) Accolto dal Governo

G105

[PERDUCA, PORETTI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1905-B,

premessi che:

la recente decisione dell'Unione europea di limitare a inglese, francese e tedesco le lingue nelle quali registrare i brevetti e le invenzioni europee e, l'altrettanto recente, sentenza della Corte europea di giustizia di Lussemburgo che ha respinto il ricorso del Governo italiano richiedente l'annullamento di due bandi di concorso comunitari perché pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea solo in inglese, francese e tedesco, rischiano di segnare in modo irreversibile la definitiva marginalizzazione della nostra lingua, e quindi dell'Italia, in Europa. A partire dai campi decisivi della ricerca e dell'innovazione, della comunicazione istituzionale. Ciò proprio nell'anno in cui l'Italia vuole celebrare i 150 anni dell'avvio della sua unificazione;

secondo quanto calcolato dal professore di economia linguistica François Grin dell'Università di Ginevra nel suo studio per il Ministero dell'educazione francese «L'insegnamento delle lingue straniere come politica pubblica», pubblicato in italiano nel 2009, il Regno Unito guadagna, a titolo netto, almeno 10 miliardi di euro all'anno grazie alla dominanza attuale dell'inglese. E, «se teniamo conto dell'effetto moltiplicatore di certi componenti di queste somme, come dei rendimenti dei fondi che i paesi anglofoni possono, grazie alla posizione privilegiata della loro lingua, investire altrove, questo totale è dai 17 ai 18 miliardi di euro all'anno». Queste cifre non tengono d'altra parte conto del vantaggio di cui godono i locutori nativi della lingua «in ogni situazione di negoziato o di conflitto che si svolge nella loro lingua»;

secondo quanto calcolato dall'economista Ungherese Aron Lukacs nel suo studio «Aspetti economici della disuguaglianza linguistica nell'Unione europea», i costi dei Paesi non anglofoni, per la propria anglificazione, ammonta a 350 miliardi di euro l'anno. Ossia circa 900 euro annui procapite fondamentalmente a vantaggio dell'economia del Regno Unito:

impegna il Governo:

a dichiarare l'italiano quale la lingua dell'istruzione statale ed a garantire ad ogni cittadino residente in Italia il diritto di seguire gli insegnamenti, sostenere gli esami, partecipare ai concorsi, redigere la tesi di laurea e/o di dottorato o insegnare, in lingua italiana. In particolare, ogni disposizione interna agli istituti scolastici ed universitari che non preveda la possibilità di utilizzo della lingua italiana per i casi di cui sopra, così come per comunicazioni di carattere amministrativo o normativo, dovrebbe essere nulla;

a garantire che qualora un insegnamento o programma di studio universitario sia impartito in lingua straniera, sia comunque fatto obbligo di impartire corsi analoghi in lingua italiana e sia

altresì fatto divieto di applicare al programma in lingua straniera tasse di iscrizione meno elevate di quelle in vigore per i programmi di studio offerti in lingua italiana nel medesimo ateneo o qualsiasi altra forma di discriminazione per gli studenti che optino per i programmi in lingua italiana;

a garantire che le eventuali verifiche di conoscenza delle lingue straniere per dottorandi, ricercatori o professori non abbiano carattere discriminatorio né prevalente rispetto alle competenze tematiche e professionali specifiche, ma che siano ad esse subordinate;

a garantire un adeguato sistema permanente e pubblico di monitoraggio e di valutazione dello stato di salute della lingua nazionale, delle politiche e delle prassi linguistiche nel sistema scolastico, universitario e della ricerca ed a riferirne almeno una volta l'anno davanti al Parlamento.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 1.

Approvato

(Principi ispiratori della riforma)

1. Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica, diverse da quelle indicate nell'articolo 2. Il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti.

3. Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi al sistema universitario della Repubblica per portare a termine il loro percorso formativo.

4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti.

5. La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti, definiti ai sensi del comma 4.

6. Sono possibili accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero al fine di favorire la competitività delle università, migliorandone la qualità dei risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e forme sostenibili» sino alla fine del periodo.

1.2

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «organizzazione della didattica e della ricerca» con le seguenti: «didattica e di ricerca».

1.3

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «su base policentrica».

1.300

INCOSTANTE, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI

Id. em. 1.3

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «su base policentrica».

1.4

PARDI

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «policentrica» con la seguente: «regionale».

1.5

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «diverse da quelle indicate nell'articolo 2».

1.6

PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «articolo 2» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del codice etico».

1.7

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, SBARBATI (*)

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «al sistema universitario della Repubblica» con le seguenti: «al pubblico sistema universitario».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.301

PISTORIO, OLIVA, SBARBATI (*)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «al sistema universitario della Repubblica» con le seguenti: «alle università dello Stato».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.8

PROCACCI, MARCUCCI, CERUTI, LIVI BACCI, VITA, BASTICO, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, ADAMO

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sistema universitario» aggiungere la seguente: «statale».

1.10

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in materia coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti, al fine di promuovere il merito e la formazione degli studenti delle università pubbliche».

1.11

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, premettere le seguenti parole: «Al fine di promuovere il merito e la formazione degli studenti delle università pubbliche».

1.12

PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 5, dopo la parola: «risorse» sopprimere la seguente: «pubbliche».

1.13

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «in materia coerente con gli obiettivi e gli» con le seguenti: «al fine dell'attuazione degli obiettivi e degli».

1.15

PARDI

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «e le sue componenti».

1.16

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, PROCACCI, MARCUCCI, CERUTI, LIVI BACCI, BASTICO, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, ADAMO

Le parole da: «Al comma 5» a: «nel rispetto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, sostituire le parole: «definiti ai sensi del comma 4» con le seguenti: «nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti».

1.17

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, PROCACCI, MARCUCCI, CERUTI, LIVI BACCI, BASTICO, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, ADAMO

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «definiti ai sensi del comma 4» con le seguenti: «nel rispetto della valutazione dei risultati conseguiti secondo i criteri dettati dall'ANVUR».

1.21

D'ALIA, GUSTAVINO, SBARBATI

Ritirato e trasformato nell'odg G1.21

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando che la misura proporzionale di accesso al fondo di finanziamento ordinario di ciascun ateneo, risultante dai processi di valutazione delle attività e dei programmi, sia comunicata all'ateneo in tempo utile per la predisposizione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente al quale le risorse si riferiscono».

G1.21 (già em. 1.21)

D'ALIA, GUSTAVINO, SBARBATI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 1905-B,
impegna il Governo ad attivarsi affinché la distribuzione delle risorse pubbliche richiamate all'articolo 1, comma 5, avvenga assicurando che la misura proporzionale di accesso al fondo di finanziamento ordinario di ciascun ateneo, risultante dai processi di valutazione delle attività e dei programmi, sia comunicata all'ateneo in tempo utile per la predisposizione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente al quale le risorse si riferiscono».

(*) Accolto dal Governo

1.18

PARDI, VITA, BASTICO, GARAVAGLIA MARIAPIA, LIVI BACCI, PROCACCI

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di ridurre le diseguaglianze territoriali».

1.20

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di promuovere il merito e la formazione degli studenti delle università pubbliche».

1.19

PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto del codice etico».

1.302

PISTORIO, OLIVA

Inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le singole università che rispettino i requisiti di valutazione e di equilibrio di bilanci, possono sperimentare forme organizzative più flessibili».

1.23

PROCACCI, FRANCO VITTORIA, VITA, BASTICO, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.23

Al comma 6, dopo le parole: «, delle università» aggiungere la seguente: «svantaggiate».

G1.23 (già em. 1.23)

PROCACCI, FRANCO VITTORIA, VITA, BASTICO, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 1905-B,
impegna il Governo ad interpretare il comma 6 dell'articolo 1 nel senso di far sì che sia in particolare favorita la competitività delle università svantaggiate.

(*) Accolto dal Governo

G1.100

D'ALIA, GUSTAVINO, SBARBATI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1905-B,
premessi che:
l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge prevede la possibilità per le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità di bilancio a sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi alternativi a quelli indicati all'articolo 2;
sarebbe dispendioso ed inutile se il decreto che definisce i criteri per l'ammissione alla sperimentazione fosse emanato oltre il termine dei sei mesi fissato per l'adeguamento degli statuti costringendo le università virtuose a cambiamenti continui degli assetti,
impegna il Governo:
a provvedere non oltre tre mesi dopo l'entrata in vigore della legge ad emanare il decreto che definisce i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e gli eventuali accordi di programma nel termine di sei mesi.

G1.100 (testo 2)

D'ALIA, GUSTAVINO, SBARBATI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1905-B,
premessi che:
l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge prevede la possibilità per le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità di bilancio a sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi alternativi a quelli indicati all'articolo 2;
sarebbe dispendioso ed inutile se il decreto che definisce i criteri per l'ammissione alla sperimentazione fosse emanato oltre il termine dei sei mesi fissato per l'adeguamento degli statuti costringendo le università virtuose a cambiamenti continui degli assetti,
impegna il Governo:
a provvedere nel più breve tempo possibile ad emanare il decreto che definisce i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e gli eventuali accordi di programma.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

(Organi e articolazione interna delle università)

1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dei seguenti organi:

- 1) rettore;
- 2) senato accademico;
- 3) consiglio di amministrazione;
- 4) collegio dei revisori dei conti;
- 5) nucleo di valutazione;
- 6) direttore generale;

b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione di proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, nonché della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera n) del presente comma, nonché di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dall'articolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;

c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, comportando altresì lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativo alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. Il posto che si rende in tal modo vacante può essere coperto solo in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;

d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile;

e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c); ad approvare il regolamento di ateneo; ad approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico di cui al comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'università;

f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;

g) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilità del mandato per una sola volta;

h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e dell'articolo 24, comma 2, lettera d);

i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti, secondo modalità previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio;

l) previsione, nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici;

m) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;

n) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;

o) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;

p) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di quattro anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili;

q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo, il cui curriculum è

reso pubblico nel sito *internet* dell'università; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;

r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale;

s) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza.

2. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:

a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;

b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;

c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;

d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni dell'ateneo, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando che il numero delle stesse non può comunque essere superiore a dodici;

e) previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c);

f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica e rinnovabilità della stessa per una sola volta. La partecipazione all'organo di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e q), nonché alle lettere f) e g) del presente comma, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;

i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti;

l) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera;

m) introduzione di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del codice etico.

3. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo di cui al comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. Le università che ne fossero prive adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il senato accademico.

5. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. La partecipazione all'organo di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero assegna all'università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.

7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, è trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.

8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella *Gazzetta Ufficiale*, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.

9. Gli organi collegiali delle università decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. Il mandato dei rettori in carica al

momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell'elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato è prorogato di due anni e non è rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma.

10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui al comma 1, lettere *d*), *g*) e *m*), sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti.

11. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

12. Il rispetto dei principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle università valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall'ateneo ai sensi del presente articolo, perdono efficacia nei confronti dello stesso le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 16, comma 4, lettere *b*) ed *f*), della legge 9 maggio 1989, n. 168;

b) l'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «di organizzazione e».

2.2

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «di organizzazione e», fino a: «dell'ateneo», con le seguenti: «di organizzazione degli organi di governo dell'ateneo».

2.3

[CERUTI, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, RUSCONI, PROCACCI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, PARDI, ADAMO](#)

Al comma 1, alinea, sostituire ovunque ricorra la parola: «ateneo», con la seguente: «università».

2.4

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole «trasparenza dell'attività amministrativa».

2.5

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole «e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo».

2.7

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).

2.8

[D'ALIA, GUSTAVINO, SBARBATI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).

2.10

[PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).

2.11

PARDI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).

2.12

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «direttore generale», con le seguenti: «direttore amministrativo».

2.14

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «promozione del merito», con le seguenti: «formazione degli studenti, nonché promozione del merito».

2.15

VITA, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «promozione del merito», con le seguenti: «incentivo al merito»..

2.16

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «promozione del merito», aggiungere le seguenti: «e della formazione degli studenti».

2.300

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «le università italiane» con le seguenti: «ciascuna università italiana».

2.18 (testo 2)

VITA, CERUTI, MARCUCCI, RUSCONI, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, GARAVAGLIA MARIAPIA, ADAMO

Al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo la parola: «le», aggiungere la seguente: «pubbliche».

2.20

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.6 (testo 2)

PROCACCI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

2.19

LUMIA, ADAMO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.21

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «risultati eletto», aggiungere le seguenti: «alla carica di rettore».

2.22

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: «comportando altresì lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativo alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso».

2.23

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), sopprimere il terzo periodo.

2.24

GARAVAGLIA MARIAPIA, VITA, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire la parola: «può», con la seguente: «deve».

2.25

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), al terzo periodo, sostituire le parole: «può essere coperto», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «deve essere coperto anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;».

2.26

SERAFINI ANNA MARIA, RUSCONI, PROCACCI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, PARDI, ADAMO

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d), durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico non rinnovabile».

2.28

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «un unico mandato di sei anni, non rinnovabile», con le seguenti: «un mandato della durata di tre anni, rinnovabile una sola volta».

2.27

FRANCO VITTORIA, PROCACCI, VITA, BASTICO, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «un unico mandato di sei anni», con le seguenti: «non più di due mandati e per un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico».

2.29

PROCACCI, VITA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «unico».

2.31

BASTICO, PROCACCI, VITA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «mandato», aggiungere le seguenti: «non frazionabile».

2.32

SERAFINI ANNA MARIA, RUSCONI, PROCACCI, BASTICO, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, VITA, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «mandato», aggiungere le seguenti: «, non cumulabili svolti in altri atenei».

2.30

LUMIA, ADAMO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sei anni», con le seguenti: «cinque anni».

2.33

SERAFINI ANNA MARIA, RUSCONI, PROCACCI, BASTICO, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, VITA, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sopprimere la parola: «obbligatori».

2.301

INCOSTANTE, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «obbligatori» e «obbligatorio» rispettivamente con le parole: «vincolanti» e «vincolante».

Conseguentemente, alla lettera h), dopo le parole: «previo parere» inserire la parola: «vincolante».

2.34

PARDI

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «obbligatori», con la seguente: «vincolanti».

2.35

GARAVAGLIA MARIAPIA, VITA, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «obbligatori», con la seguente: «vincolanti».

2.36

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «obbligatori», con la seguente: «vincolanti».

2.302

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «obbligatori», con le seguenti: «, deliberare».

2.37

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «obbligatori», aggiungere le seguenti: «e vincolanti».

2.38

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «e di servizi agli studenti».

2.39

GARAVAGLIA MARIAPIA, VITA, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di ricerca e di servizi agli studenti», aggiungere le seguenti: «nel rispetto del codice etico»..

2.40

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «o soppressione di corsi,», sopprimere la parola: «sedi».

2.41

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «dipartimenti».

2.42

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «strutture di cui al comma 2, lettera c)».

2.43

[GIAMBRONE](#), [PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ad approvare il regolamento di ateneo».

2.44

[GIAMBRONE](#), [PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «ad approvare il regolamento di ateneo», aggiungere le seguenti: «previo parere del rettore».

2.45

[GIAMBRONE](#), [PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «ad approvare, previo parere del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza», fino alle parole: «nonché il codice etico di cui al comma 4».

2.46

[SERAFINI ANNA MARIA](#), [RUSCONI](#), [PROCACCI](#), [GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [FRANCO VITTORIA](#), [CERUTI](#), [MARCUCCI](#), [VITA](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [PARDI](#), [ADAMO](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «ad approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico di cui al comma 4;», con le seguenti: «ad approvare i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione».

2.47

[GIAMBRONE](#), [PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c)».

2.48

[GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [VITA](#), [PROCACCI](#), [RUSCONI](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [FRANCO VITTORIA](#), [CERUTI](#), [MARCUCCI](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [ADAMO](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «compresi», con le seguenti: «esclusi».

2.49

[GIAMBRONE](#), [PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «nonché il codice etico di cui al comma 4».

2.51

[SERAFINI ANNA MARIA](#), [RUSCONI](#), [PROCACCI](#), [GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [FRANCO VITTORIA](#), [CERUTI](#), [MARCUCCI](#), [VITA](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [ADAMO](#)

Al comma 1, lettera e), quinto periodo, sostituire le parole: «due terzi» con le seguenti: «un terzo».

2.50

[GIAMBRONE](#), [PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «due terzi» con le seguenti: «la metà più uno».

2.52

[GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [VITA](#), [PROCACCI](#), [RUSCONI](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [FRANCO VITTORIA](#), [CERUTI](#), [MARCUCCI](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [ADAMO](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «due terzi», con le seguenti: «tre quarti».

2.53

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «due terzi» con le seguenti: «tre quinti».

2.55

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «obbligatorio».

2.56

SERAFINI ANNA MARIA, RUSCONI, PROCACCI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «obbligatorio».

2.57

GARAVAGLIA MARIAPIA, VITA, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «obbligatorio» con la seguente: «vincolante».

2.58

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «obbligatorio» inserire le seguenti: «e vincolante».

2.59

LUMIA, ADAMO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento» con le seguenti: «e previsione negli statuti d'Ateneo di una quota, non superiore ad un terzo del numero dei componenti del Senato accademico, riservato ai direttori di dipartimento secondo modalità elettive previste negli stessi statuti».

2.63

SERAFINI ANNA MARIA, RUSCONI, PROCACCI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, PARDI, ADAMO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «almeno un terzo dei quali» con le seguenti: «ivi compresi».

2.60

GARAVAGLIA MARIAPIA, VITA, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera f), sostituire le seguenti parole: «un terzo dei quali» con le seguenti: «un quinto dei quali».

2.61

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «un terzo dei quali» con le seguenti: «un quarto dei quali».

2.62

SERAFINI ANNA MARIA, RUSCONI, PROCACCI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sostituire la parola: «terzo» con la seguente: «quarto».

2.64

LUMIA, ADAMO

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi;».

2.304

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «previo parere del» con le seguenti: «di concerto con il».

2.65

CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, VITA, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «competenza a deliberare, previo parere» aggiungere la seguente: «vincolante».

2.66

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «previo parere» aggiungere le seguenti: «non vincolante».

2.67

CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, VITA, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «della competenza a deliberare, previo parere» aggiungere le seguenti: «obbligatorio».

2.68

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «previo parere del senato accademico,» aggiungere le seguenti: «deliberato con la maggioranza dei due terzi,».

2.69

CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, VITA, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «a deliberare, previo parere del senato accademico» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto del codice etico».

2.70

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «programmazione», sopprimere la parola: «triennale».

2.71

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «programmazione» sostituire la parola: «triennale». con la seguente: «quinquennale».

2.72

MARCUCCI, PARDI, VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, ADAMO

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «documento di programmazione triennale». con le seguenti: «documento di programmazione strategica».

2.74

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera h), in fine, sopprimere le parole: «e dell'articolo 24, comma 2, lettera d)».

2.75

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «tra candidature individuate».

2.76

SERAFINI ANNA MARIA, RUSCONI, PROCACCI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera i), primo periodo, sopprimere le parole: «tra candidature individuate».

2.77

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «tre candidature individuate» aggiungere le seguenti: «pari ad almeno il triplo dei posti disponibili».

2.79

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale».

2.80

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale» con le seguenti: «con una necessaria qualificazione scientifica e culturale».

2.81

[SERAFINI ANNA MARIA, RUSCONI, PROCACCI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO](#)

Al comma 1, lettera i), primo periodo, sostituire le parole: «con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale» con le seguenti: «con una attestata qualificazione scientifica e culturale».

2.82

[PROCACCI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, VITA, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto del codice etico».

2.83

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «da parte di ciascuna componente».

2.84

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne» aggiungere le seguenti: «, nonché della non discriminazione per motivi di razza, lingua, religione, opinione pubblica, origine nazionale o sociale,».

2.85

[RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, SERAFINI ANNA MARIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO](#)

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «con un parere vincolante del senato accademico».

2.87

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «del mandato per un massimo di quattro anni;» con le seguenti: «di massimo due mandati non superiori a tre anni ciascuno,».

2.88

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «del mandato per un massimo di» con le seguenti: «in carica per,».

2.89

RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, PROCACCI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «del mandato» con le seguenti: «dell'incarico».

2.91

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole da: «e attribuzione, in raccordo con» fino alla fine della lettera.

2.92

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole: «in raccordo con l'attività dell'ANVUR».

2.93

PROCACCI, RUSCONI, CERUTI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «alle procedure di valutazione delle strutture e del personale» aggiungere le seguenti: «che, in attuazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa e, in particolare, di quello di accessibilità delle informazioni, devono essere rese pubbliche sul sito internet dell'ateneo».

2.94

VITA, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, ADAMO

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «valutazione delle strutture e del personale» aggiungere le seguenti: «docente».

2.95

LIVI BACCI, BASTICO, VITA, MARCUCCI, GARAVAGLIA MARIAPIA, ADAMO

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «in piena autonomia e con modalità organizzative proprie» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del codice etico».

2.96

LUMIA, ADAMO

Al comma 1, lettera r), sostituire la parola: «performance» con la seguente: «rendimenti».

2.97

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera r), in fine, sopprimere le parole: «e individuale».

2.98

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole: «e al consiglio di amministrazione».

2.99

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole: «di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o».

2.100

PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 1, lettera s), ovunque ricorrano, sostituire le parole: «delle scuole di specializzazione» con le seguenti: «di altre organizzazioni dell'Ateneo di afferenza».

2.101

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole: «o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione».

2.307

[PISTORIO, OLIVA](#)

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) attuazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa e, in particolare, di quello di accessibilità delle informazioni relative all'ateneo».

2.308

[PISTORIO, OLIVA](#)

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) previsione di una certificazione contabile a cadenza almeno triennale rilasciata da società iscritta all'albo della società di revisione previsto dalla legge».

2.104

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «cinquanta».

2.105

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: «nonché, in misura» fino a: «ove previste».

2.106

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

2.303

[FRANCO VITTORIA, VITA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI](#)

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

2.107

[MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO](#)

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

2.108

[FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO](#)

Al comma 2, lettera f), primo periodo, sostituire la parola: «10» con la seguente: «15».

2.109

[GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO](#)

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «da docenti scelti» con le seguenti: «da professori o ricercatori scelti».

2.110

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «con modalità definite dagli statuti».

2.111

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «con modalità definite dagli statuti», con le seguenti: «mediante elezioni».

2.112

FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, lettera f), primo periodo, dopo le parole: «con modalità definite dagli statuti» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto del codice etico».

2.113

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «, ore previste».

2.114

MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «e rinnovabilità della stessa per una sola volta», aggiungere le seguenti: «e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato».

2.115

FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, lettera f) dopo le parole: «per una sola volta» aggiungere le seguenti: «e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato».

2.116

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «nonché dell'attività di» fino a: «ricercatori».

2.117

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «nonché dell'attività di» aggiungere le seguenti: «supporto di».

2.118

FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, lettera g), primo periodo, dopo le parole: «servizio agli studenti da parte dei professori» sopprimere le seguenti: «e dei ricercatori».

2.119

FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, RUSCONI, VITA, PROCACCI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 2, lettera g), primo periodo, dopo le parole: «servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori» aggiungere le seguenti: «a tempo indeterminato».

2.120

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: «, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

2.305

GARAVAGLIA MARIAPIA, VITA, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: «, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

2.121

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: «di corsi di studio».

2.122

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: «e di forme di selezione».

2.306

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI

Inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) istituzione, con modalità autonomamente determinate, di una figura, membro dell'organo deliberante di cui sopra, preposta alla gestione delle attività formative svolte all'interno dei corsi di studio».

2.124

MARCUCCI, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, VITA, BASTICO, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, SERAFINI ANNA MARIA, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Consequentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«*3-bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento".».

2.125

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, dopo le parole: «ordinamento speciale adottano, senza,» sopprimere le seguenti: «nuovi o maggiori».

2.126

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, sostituire le parole: «nuovi o maggiori» con la seguente: «ulteriori».

2.127

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto» inserire le seguenti: «del codice etico e».

2.128

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, in fine, sopprimere le parole da: «di cui al comma 1» fino alla fine del comma.

2.129

VITA, PROCACCI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 3, in fine, aggiungere le parole: «nel rispetto del codice etico».

2.309

LIVI BACCI, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, VITA, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI

Inammissibile

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di valutare le competenze e le capacità cognitive acquisite dagli studenti nel percorso di studi universitari e di valutare la qualità delle attività e dell'offerta formativa degli Atenei sul territorio nazionale, al termine del primo anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e contestualmente all'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore ed all'esame di laurea di primo livello, l'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), di concerto con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), procede alla somministrazione di un *test* ai candidati a tali esami. Il test per gli studenti del corso di studio di istruzione secondaria superiore è unico per tutto il territorio nazionale e ha la finalità di valutare le competenze e le capacità cognitive acquisite dei candidati. Sulla base dei risultati del *test*, l'ANVUR procede alla compilazione di una graduatoria nazionale degli studenti che hanno sostenuto gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Entro tre mesi dalla somministrazione del *test*, l'ANVUR trasmette ai singoli Atenei la base dati contenente la graduatoria di cui al comma 3-*ter*.

3-*ter*. Entro tre mesi dalla chiusura delle immatricolazione al primo anno di ogni anno accademico, ogni Ateneo trasmette all'ANVUR la base dati degli iscritti ad ogni corso di laurea, correlata al risultato del test. Sulla base dei risultati della graduatoria, l'ANVUR procede alla determinazione, per ogni Ateneo e per ogni corso di laurea del livello medio di competenze e di capacità cognitive degli studenti iscritti.

3-*quater*. Contestualmente all'esame di laurea di primo livello, l'ANVUR procede alla somministrazione di un test ad ogni candidato, con il fine di valutare le competenze e le capacità cognitive acquisite nel percorso formativo. Il test è unico per tutto il territorio nazionale e può essere articolato per macroaree disciplinari. Nel biennio successivo al primo anno di attuazione del test di cui al presente comma, l'ANVUR determina i criteri mediante i quali ordinare i risultati formativi dei singoli Atenei sulla base delle competenze e alle capacità cognitive dei laureati accertate mediante il test, tenendo conto del livello di competenze e capacità rilevate al momento dell'immatricolazione.

3-*quinquies*. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere non vincolante dell'ANVUR, determina con proprio decreto, sulla base della valutazione dall'ANVUR resa ai sensi dei commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, le modalità di attribuzione ai singoli Atenei di incentivi in funzione dei risultati formativi conseguiti dagli Atenei, tenendo conto del livello relativo delle competenze e capacità cognitive degli immatricolati accertate dal test di cui al comma 3-*bis*, e dal livello relativo di tali competenze e capacità cognitive accertate dal test di cui al comma 3-*quater*, con riferimento ad ogni singolo Ateneo».

2.130

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, primo periodo, premettere, all'inizio, le seguenti parole: «Per le finalità già previste dalla legge e anche al fine di individuare situazioni di conflitto di interesse e predisporre opportune misure per eliminarle».

2.131

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, sostituire le parole da: «etico della comunità» fino alla fine del comma, con le seguenti: «etico che determina i valori fondamentali della comunità universitaria promuovendo il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza. Il codice etico è altresì rivolto ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

2.310

GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI

Al comma 4, secondo periodo, dopo parole: «comunità universitaria» inserire le seguenti: «assicura, nel rispetto nella normativa vigente, la tutela della libertà di insegnamento e di ricerca».

2.132

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «detta le regole di condotta nell'ambito della comunità».

2.133

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «Le norme sono volte» con le seguenti: «Il codice etico è volto».

2.134

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

2.311

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «codice etico» sopprimere i seguenti: «qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina».

2.135

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, quarto periodo, dopo lo parola: «decide», sopprimere le seguenti: «su proposta del rettore».

2.138

CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a maggioranza dei due terzi dei componenti».

2.139

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a maggioranza».

2.140

VITA, PROCACCI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «nel rispetto del codice etico».

2.141

VITA, MARCUCCI, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, BASTICO, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, SERAFINI ANNA MARIA, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Consequentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento".».

2.142

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «nuovi o maggiori».

2.143

CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «nuovi o maggiori oneri» con le seguenti: «oneri aggiuntivi».

2.144

CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «nuovi o maggiori», con lo seguente: «ulteriori».

2.312

SERAFINI ANNA MARIA, MARCUCCI, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, PROCACCI, VITA, ADAMO, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI

Inammissibile

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabilite le modalità attraverso le quali ciascuna università può sottoscrivere con il Ministero appositi accordi di programma pluriennali stipulati tra l'università interessata, la regione di appartenenza e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativi a specifici obiettivi di sviluppo dell'ateneo, di miglioramento della qualità e di riequilibrio territoriale. Il Ministero cofinanzia i suddetti accordi in misura non superiore al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.

5-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 5-*quater*.

5-*quater*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».

2.146

SERAFINI ANNA MARIA, VITA, MARCUCCI, FRANCO VITTORIA, PROCACCI, BASTICO, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 6, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento",».

2.147

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 6, sopprimere le parole: «nuovi o maggiori».

2.148

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 9, primo periodo, sopprimere la parola: «collegiali».

2.149

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «di quelli» con le seguenti: «degli organi».

2.150

D'ALIA, GUSTAVINO, SBARBATI

Al comma 9, sopprimere il terzo, quarto e sesto periodo.

2.151

CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 9, sopprimere il terzo, quarto, quinto e sesto periodo.

2.313

D'ALIA, GUSTAVINO, SBARBATI

Al comma 9, sostituire, il terzo, quarto, quinto e sesto periodo con il seguente: «Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo, se la durata complessiva dei mandati rettorali è stata complessivamente inferiore ad anni 5».

2.152

CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 9, sopprimere il quinto periodo.

2.314

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: «di due anni», con le seguenti: «di sei mesi».

2.153

CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 9, quinto periodo, sostituire le parole: «di due anni», con le seguenti: «di un anno».

2.154

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 9, sopprimere il sesto periodo.

2.155

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 11.

2.156

CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Sopprimere il comma 11.

2.157

CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Al comma 11, dopo le parole: «L'elettorato passivo per le cariche accademiche» inserire le seguenti: «ivi compresa la presenza in organi collegiali elettivi».

2.158

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 11, sostituire le parole da: «ai docenti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «a ciascun docente in servizio».

G2.100

PORETTI, PERDUCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 1905-B,

premessi che:

una delle esigenze maggiormente sentite nel sistema universitario italiano è la trasparenza dei meccanismi di formazione delle decisioni e la loro facile accessibilità in termini di informazione;

attualmente interpretazioni correnti di vecchie norme rendono non agevole la pubblicità delle sedute degli organi collegiali universitari e la diffusione approfondita ed estesa degli atti connessi;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per migliorare la trasparenza e la pubblicità dei lavori e delle decisioni degli organi collegiali universitari e per agevolare l'assunzione da parte degli Atenei delle modalità e delle forme di pubblicità, ritenute più incisive, delle riunioni dei loro organi e degli atti.

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Passoni nella discussione generale del disegno di legge n. 1905-B

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questi giorni stiamo drammaticamente misurando la distanza enorme che si è scavata tra il Paese reale e i palazzi della politica: è così da settimane che il Parlamento va a rilento, impossibilitato ad affrontare i problemi seri degli italiani, per la lunga crisi politica di questi mesi e, per di più, ridicolizzato fino a sembrare un *suk* di deputati; la nostra economia arranca, priva com'è stata e com'è, di un Governo in grado di guidarla in questa lunga e drammatica crisi; il precariato e la disoccupazione corrono, investendo sempre più frequentemente queste nuove generazioni che abbiamo visto protestare nelle settimane passate, rivendicando spazi e voce.

Nella folla delle manifestazioni di questi giorni ci sono stati anche teppisti e criminali. E lo abbiamo denunciato e condannato con forza. Ma la stragrande parte dei giovani in piazza sono studenti che, a differenza di quel che sostiene il *Premier*, studiano e proprio per questo impegno nello studio, non accettano questo provvedimento. Altri sono ricercatori che, a differenza di quello che sostiene il ministro Gelmini, lavorano con passione e competenza, mettendo a frutto quei pochi soldi che il Governo investe sulla ricerca. Provano a trasformare il sapere in pane, si potrebbe dire.

Reclamano voce questi giovani e non solo; protestano perché loro, ricercatori e studenti, il vero futuro dell'università e del Paese, sono stati totalmente esclusi dal percorso di discussione della riforma - cosa che peraltro segna emblematicamente la cifra democratica di questo Governo. Per giunta, sono stati perfino accusati di difendere baronie e privilegi. Ma quali baronie e quali privilegi? Sono qui a difendere sé stessi ed il proprio futuro, privati come sono di un buon sistema universitario, della possibilità di avere un lavoro stabile e, quando sarà il tempo, di una pensione decorosa. Di incidere sulle scelte e di farsi ascoltare.

Per questo, oggi, il mio discorso l'hanno scritto loro: alcuni ricercatori, tredici e studenti, trenta, dell'ateneo fiorentino, i cui nomi cito a margine dell'intervento. È un modo per portare qui la loro voce, ministro Gelmini, visto che un altro modo lei non concede loro.

"Siete oggi a votare" - scrivono - "questo disegno di legge contro il quale da mesi, noi, studenti e ricercatori, ci opponiamo fermamente cercando di farvi capire i motivi delle nostre preoccupazioni, invano. Dietro la propaganda del merito, dell'inefficienza e degli sprechi, della "epocalità" della riforma contro cui, secondo voi, si scaglia solo chi ha da difendere degli interessi e dei privilegi, avete cancellato le nostre voci, ridicolizzato le nostre espressioni di protesta, creato un clima di tensione che ha contribuito a dare vita agli scontri dell'altro giorno con pratiche che non ci appartengono, che rifiutiamo fermamente, e che nulla hanno da offrire al nostro movimento di protesta.

Non abbiamo avuto modo di dire la nostra su questa riforma, che non ha chiamato in causa le parti vive dell'università, coloro che davvero non hanno voglia né di difendere i privilegi né di mantenere lo *status quo*. Vogliamo un'università moderna, efficiente, accessibile, libera e di qualità, cui l'accesso sia garantito, come sancisce la Costituzione, ai più capaci e meritevoli, a prescindere dalle condizioni economiche di partenza. Un'università capace di valorizzare le energie migliori di questo Paese: i giovani studenti, i ricercatori ed i professori, quelli capaci e che lavorano. Un'università che sappia formare cittadini e lavoratori del domani, che sia pienamente inserita in una società moderna e aperta, che attragga talenti e cervelli senza farli fuggire, che garantisca futuro e non precarietà, che restituisca ad una società che investe sull'università stessa, una ricchezza di cultura e scienza in grado sì, di "dare da mangiare" al Paese, tagliando gli sprechi, i privilegi, le inefficienze.

Questa riforma non fa niente di tutto questo. Per questo non ci piace, perché si basa su una politica di disinvestimento culturale e finanziario che è ormai un tratto caratterizzante della destra italiana. Ne sono esempio i tanti provvedimenti succedutisi fino a quest'ultimo, in una linea costante di tagli, ridimensionamenti, impoverimenti: dalla chiusura automatica di tanti corsi di laurea fondamentali per lo sviluppo tecnologico, ai tagli al diritto allo studio, al fondo di finanziamento ordinario, a quello di intervento integrativo e per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, arrivando al blocco del *turn over* e alle restrizioni alla didattica, passando per la possibilità di trasformarsi in fondazioni di diritto privato.

Solo guardando ai numeri, quindi, si comprende facilmente lo scenario disarmante nel quale il Governo e il Parlamento vogliono approvare la "epocale riforma" dell'università. In questo contesto, di epocale c'è solo il furto del futuro di questo Paese, tolto a noi giovani in nome di un'*austerità* che come al solito non colpisce le rendite ed i privilegi. Ci avete detto per mesi e mesi che questa riforma sarebbe "anti-baroni", in realtà va verso la rifeudalizzazione del sistema universitario: la composizione delle commissioni di concorso è stata ristretta ai soli professori ordinari; i tagli agli stipendi, che sono maggiori per i ricercatori ed i professori associati, sono quasi nulli per i "baroni"; assistiamo alla precarizzazione definitiva del ricercatore con una chiara sottomissione al docente; l'accesso alle cariche accademiche viene ristretto ai soli ordinari; è dato un potere totale al rettore e ad un consiglio di amministrazione dove sono presenti componenti esterni, non in grado di offrire un progetto scientifico reale per guidare gli atenei italiani, che così saranno ostaggio del consiglio di amministrazione e degli interessi di chi vi siederà.

Sul "merito", sorta di mantra del Ministro, la definizione è vuota, come per la valutazione, che del merito dovrebbe essere parametro. È lampante il caso dei ricercatori a tempo determinato per i quali è previsto un concorso locale, anziché procedere ad un'idoneità nazionale, dando ai "baroni" un potere discrezionale enorme. Non può esistere un sistema di valutazione efficace senza che vi sia un finanziamento adeguato, tale da creare un sistema di valutazione trasparente, terzo e non corruttibile. Il definanziamento dell'università statale e pubblica, denunciato anche dal Consiglio universitario nazionale, rende del tutto inapplicabile qualsiasi politica di promozione del merito.

Stessa cosa sul "ringiovanimento" del corpo docente: si predica bene e si pratica male. La popolazione accademica italiana risulta essere tra le più anziane del mondo industrializzato. Il disegno di legge non prevede una stabilizzazione in ruolo prima dei 38-40 anni, con un percorso di accesso al ruolo docente che oscilla fra 10 e 12 anni; manca inoltre un'effettiva "*tenure track*": il ricercatore a tempo determinato, quando vince il contratto, resta in balia dei venti, perché non è previsto che l'Ateneo abbia la disponibilità economica per poi stabilizzarlo qualora lo meritasse.

Il diritto allo studio è poi una vittima ideologica di questo Governo: si tradiscono le aspettative di tutti coloro che volevano veder realizzato un vero sistema in grado di sostenere lo studente meritevole lungo la carriera scolastica e universitaria fino all'entrata nel mondo del lavoro, si colpisce la Costituzione stessa nell'articolo 34. State uccidendo il diritto allo studio e calpestate il nostro futuro: professate il merito ma non capite che la sua base sta proprio nell'eguaglianza delle possibilità, altrimenti da strumento di mobilità sociale degenera nella riproduzione dello *status quo*. Mentre si taglia il 90 per cento dei fondi al diritto allo studio ci si limita a istituire un fondo destinato a fornire premi di studio e buoni studio, in sostanza prestiti d'onore, senza definire nessun criterio riguardante le caratteristiche del nuovo sistema, rimandando il tutto a decreti di natura non regolamentare.

"Predicare e non praticare" sembra essere il *leit motiv* del Governo, che ci accusa di non proporre, senza darci modo di parlare; di difendere i "baroni", senza fare niente per smontarne il potere; di volere la conservazione, senza capire che i primi interessati ad una riforma dell'università siamo noi. Lanciamo al Governo ed alla politica una sfida, quella al confronto con noi, aperto e costruttivo, che parta dall'università ed affronti i mali dell'Italia di oggi. Mali che sono rappresentati dal disinvestimento sul futuro per tappare i buchi di una crisi che è invece strutturale, e nasce dalla disuguaglianza e da un'idea di sviluppo insostenibile, e viene pagata dai cittadini, che subiscono attacchi al *welfare*, ai loro diritti di cittadinanza, alle legittime speranze di costruirsi un futuro".

Ricercatori: Isabella Gagliardi, Facoltà di Lettere e Filosofia; Chiara Rapallini, Facoltà di Scienze Politiche; Micaela Frulli, Facoltà di Scienze Politiche; Giampaolo Corti, Facoltà di Medicina; Antonella Mannini, Facoltà di Medicina; Vanna Boffo, Facoltà di Scienze della Formazione; Pietro Causarano, Facoltà di Scienze della Formazione; Roberto Bianchi, Facoltà di Lettere e Filosofia; Neri Binazzi, Facoltà di Lettere e Filosofia; Marco Biffi, Facoltà di Lettere e Filosofia; Cristina Jandelli, Facoltà di Lettere e Filosofia; Francesco Grasso, Facoltà di ingegneria; Giovanni Ferrara, Facoltà di Ingegneria; Francesca Simoncini, Lettere e Filosofia; Alberto Tonini, Scienze Politiche; Cristina Giachi, Giurisprudenza; Antonella Mannini, Facoltà di Medicina; Bruno Bertaccini, Facoltà di Economia.

Studenti: Valentina Berti, Alberto Giusti, Andrea Giorgio, Diana Kapo, Mattia Collini, Emo Spinucci, Massimo Siringo, Francesco Conti, Alessio Rossi, Beatrice Stefanucci, Erica Schiavoncini, Gaetano Caravella, Giulio Mariani, Alessio Giannini, Marco Burgassi, Corinna Pugi, Alice Tapinassi, Lorenzo Tilli, Azzurra Ciani, Enrico Iaria, Alice Mosconi, Andrea Faustini, Valentina Blandi, Giuditta Puliti, Giulia Mugnai, Marco Sparavigna, Raffaele Marras, Lorenzo Aita, Chiara Donnini, Giulia Gambassi.

Ecco, onorevoli colleghi, questo è quello che dicono studenti ricercatori. Il Governo farebbe bene, almeno questa volta, in queste ore, a tenerne conto e aprire un dialogo serrato con loro.